SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 107**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 6 maggio 1988, n. 146.

Differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista della scadenza degli adempimenti imposti per l'attuazione della distillazione obbligatoria del vino, di prevedere un congruo differimento dell'applicazione delle correlative sanzioni amministrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, è sostituito dal seguente:

«L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 40

88G0210

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 marzo 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° aprile 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1976, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° aprile 1988, al prezzo di emissione di L. 99,25 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° ottobre 1988, è pari al 5,80 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di luglio e agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo, e nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo.
Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.
Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;
in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.
Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.
La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.
I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° ottobre e al 1° aprile di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° ottobre 1988 e l'ultima il 1° aprile 1993.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 1993, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,

convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° aprile 1988 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 28 aprile 1988.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di quattro giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° APRILE 1988».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° APRILE 1988».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° APRILE 1988».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;
il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,
mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da L. 1.000.000: in rosso;
taglio da L. 5.000.000: in mattone;
taglio da L. 10.000.000: in azzurro;
taglio da L. 50.000.000: in celeste;
taglio da L. 100.000.000: in verde;
taglio da L. 500.000.000: in rosa;
taglio da L. 1.000.000.000: in giallo;
taglio da L. 10.000.000.000: in violetto;

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1988, valutati in L. 145.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1988
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 42

88A1952

DECRETO 5 maggio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 16 maggio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 16 agosto 1988, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,47 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, citato nelle premesse, saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1988
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 293

88A2024

DECRETO 5 maggio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 16 maggio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 novembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,98 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1988
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 294

88A2025

DECRETO 5 maggio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 16 maggio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 maggio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 90,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1988
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 295

88A2026

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 aprile 1988.

Disposizioni integrative del decreto ministeriale 3 gennaio 1986, in materia di documentazioni e di procedure concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 161 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sulle specialità medicinali approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il proprio decreto 3 gennaio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1986, che ha dettato istruzioni per la utilizzazione della procedura «multi-Stato» di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano e ha specificato le documentazioni tecnico-scientifiche da presentare a corredo di ogni domanda di autorizzazione, anche se presentata secondo l'ordinaria procedura nazionale;

Viste le direttive n. 87/18/CEE, n. 87/19/CEE, n. 87/21/CEE e n. 87/22/CEE adottate dal Consiglio delle Comunità europee il 22 dicembre 1986;

Visto l'art. 19, comma 7, lettera *a)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prescrive che i commissione consultiva unica del farmaco deve valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;

Ritenuto necessario integrare le disposizioni del citato decreto ministeriale 3 gennaio 1986, sulla base di quanto previsto dalle richiamate direttive comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. I documenti da presentare a corredo di ogni domanda di registrazione di specialità medicinale per uso umano devono contenere anche le specificazioni indicate nell'allegato al presente decreto, in aggiunta o in sostituzione di quanto previsto dalla direttiva n. 75/318/CEE, come modificata dalla direttiva n. 83/570/CEE, entrambe richiamate dal decreto ministeriale 3 gennaio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1986.

Art. 2.

1. Il richiedente l'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano non è tenuto a fornire i risultati delle prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche sul prodotto, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 3 gennaio 1986, se è in grado di dimostrare che la specialità medicinale è essenzialmente simile a un prodotto in commercio in Italia, che risulti autorizzato da almeno dieci anni in uno Stato della Comunità economica europea, secondo le disposizioni comunitarie in vigore.

2. Se non sono ancora decorsi i dieci anni di cui al comma precedente l'interessato può non fornire i risultati delle prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche, se il responsabile dell'immissione in commercio in Italia della specialità medicinale originale ha consentito che venga fatto ricorso, per l'esame della nuova domanda, alla documentazione relativa alla specialità prodotta.

3. L'interessato può non fornire i risultati delle prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche anche qualora sia in grado di dimostrare, riferendosi in modo dettagliato alla letteratura scientifica pubblicata, presentata conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale

3 gennaio 1986, che il componente o i componenti della specialità medicinale sono di impiego medico ben noto e presentano una riconosciuta efficacia ed un livello accettabile di sicurezza.

4. Nelle ipotesi contemplate dai commi precedenti, dovranno comunque essere fornite documentazioni sperimentali di biodisponibilità nell'uomo (livelli ematici ed escrezioni urinarie) per ogni forma farmaceutica, in confronto con la specialità medicinale originale.

5. Le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3 non si applicano alle specialità medicinali che prevedono indicazioni terapeutiche, via di somministrazione o utilizzazione di dosaggi differenti rispetto a quelli dei prodotti commercializzati o descritti nella letteratura scientifica presa a riferimento.

6. Per le specialità medicinali contenenti componenti noti ma non ancora associati a fini terapeutici, il richiedente l'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i risultati delle prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche relative all'associazione, ma non è tenuto a fornire la documentazione relativa a ciascuno dei singoli componenti.

Art. 4.

1. Le sperimentazioni tossicologiche devono essere svolte nell'osservanza dei principi di buone pratiche di laboratorio di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 1986.

Art. 5.

1. Nelle ipotesi, alle condizioni e con le procedure previste dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 87/22/CEE del 22 dicembre 1986, gli uffici del Ministero della sanità, previa valutazione della sussistenza dei requisiti da parte della commissione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono tenuti ad adire, per parere, il comitato per le specialità medicinali, quando ricevono una domanda di autorizzazione di immissione in commercio relativa ad una specialità medicinale di alta tecnologia, appartenente ad una delle categorie indicate negli elenchi *A* e *B* dell'allegato alla direttiva medesima.

2. Il comitato richiamato nel comma precedente deve essere adito, altresì, prima di procedere alla sospensione o alla revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali di alta tecnologia, ad eccezione dei casi di urgenza, nei quali il provvedimento tempestivamente adottato dovrà, comunque, essere comunicato, completo di motivazioni, al comitato predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

ALLEGATO

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE O SOSTITUTIVE DI PRESCRIZIONI RECATE DALLA DIRETTIVA N 75/318/CEE, COME MODIFICATE DALLA DIRETTIVA N 83/570/CEE, ENTRAMBE RICHIAMATE DAL DECRETO MINISTERIALE 3 GENNAIO 1986.

A) La documentazione sulla «composizione qualitativa e quantitativa dei componenti» deve soddisfare anche le prescrizioni seguenti:

«Si deve fornire una spiegazione per quanto concerne la scelta della composizione, dei costituenti e del recipiente (contenitore primario) e corredarla con dati scientifici sullo sviluppo galenico. Deve essere indicato e giustificato il sovradosaggio compensatore».

Queste prescrizioni *si aggiungono* a quelle della lettera *A* della parte prima («Prove fisico chimiche, biologiche o microbiologiche delle specialità medicinali») dell'allegato alla direttiva n. 75/318/CEE.

B) La documentazione relativa alla descrizione del metodo di preparazione deve comprendere anche *«studi sperimentali per dimostrare la validità del processo di produzione nei casi in cui il metodo di produzione utilizzato non sia normalizzato o risulti determinante ai fini del prodotto».*

Questa prescrizione si *aggiunge* a quella della lettera *B* della parte prima («Prove fisico chimiche, biologiche o microbiologiche delle specialità medicinali») dell'allegato alla direttiva n. 75/318/CEE.

C) La documentazione sul controllo delle materie prime deve essere conforme, per le materie prime non iscritte in una famacopea, alle prescrizioni seguenti:

«La descrizione della sostanza redatta in forma analoga a quella utilizzata per una voce descrittiva della farmacopea europea, deve essere corredata da tutti i dati esplicativi necessari, e specialmente da quelli relativi alla struttura molecolare qualora risulti opportuno; deve essere inoltre corredata da un'adeguata descrizione del procedimento di sintesi. Nel caso di prodotti che possono venir descritti soltanto riferendosi al loro metodo di preparazione, la descrizione deve contenere particolari sufficienti a caratterizzare una sostanza avente composizione ed effetti costanti».

Queste prescrizioni sostituiscono quelle di cui al punto *b)* del paragrafo 2 («Materie prime non iscritte in una farmacopea») della lettera *C)* («Controllo delle materie prime») della parte prima («Prove fisico-chimiche, biologiche o microbiologiche delle specialità medicinali») dell'allegato alla direttiva n. 75/318/CEE.

D) La documentazione sulla esecuzione delle prove di tossicità deve essere conforme, per quanto attiene alla tossicità per somministrazione acuta, alle prescrizioni contenute nel seguente paragrafo:

«Tossicità per somministrazione unica — Un prova di tossicità acuta presuppone uno studio qualitativo e quantitativo delle reazioni tossiche che possono risultare da una somministrazione unica del principio o dei principi attivi contenuti nella specialità medicinale, nelle proporzioni e nello stato chimico-fisico in cui sono presenti nella specialità stessa.

La prova di tossicità acuta deve essere eseguita su due o più specie di mammiferi di ceppo noto, salvo che sia giustificato il ricorso ad un'unica specie. Normalmente, devono essere usate almeno due diverse vie di somministrazione, una delle quali identica o simile a quella proposta per la somministrazione all'uomo, mentre l'altra deve garantire un assorbimento sistemico del principio attivo.

Devono essere studiati tutti i sintomi osservati, comprese le reazioni locali. Il periodo di osservazione degli animali di laboratorio è fissato dal ricercatore e deve essere adeguato a mettere in luce i danni ai tessuti o agli organi, oppure il ritorno alla norma, senza peraltro esporre gli animali a sofferenze prolungate; la sua durata è generalmente di quattordici giorni e comunque non inferiore a sette giorni. Tanto gli animali che muoiono nel periodo di osservazione quanto gli animali sopravvissuti alla fine di esso sono sottoposti ad autopsia. Si deve procedere ad esami istopatologici su tutti gli organi che all'autopsia presentino alterazioni macroscopiche. Dagli animali utilizzati per lo studio si deve ricavare il massimo numero di informazioni. Le prove sulla tossicità per somministrazione unica devono essere effettuate in modo da evidenziare, per quanto sia ragionevolmente possibile, i sintomi della tossicità acuta e le modalità della morte. Su specie adatte si deve effettuare una valutazione quantitativa della dose letale approssimativa e cercare informazioni sulla relazione dose/effetto, senza che sia peraltro necessario un elevato grado di precisione.

Studi di questo tipo possono fornire indicazioni sui possibili effetti di un iperdosaggio acuto nell'uomo ed essere utili per elaborare studi sulla tossicità a dosi ripetute nelle specie animali adatte.

Nel caso di un'associazione di principi attivi, si deve cercare di stabilire se si abbia un aumento della tossicità o se si producano nuovi effetti tossici».

Le prescrizioni di cui sopra *sostituiscono* quelle di cui al paragrafo 1 della lettera *B* («Tossicità») del capitolo I («Esecuzione delle prove») della parte seconda («Prove tossicologiche e farmacologiche») dell'allegato alla direttiva n. 75/318/CEE.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 13 marzo 1958, n. 296, è quella istitutiva del Ministero della sanità.

— L'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) stabilisce che sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti, fra l'altro «la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidî sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario».

— Le direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 87/18/CEE, n. 87/19/CEE, n. 87/21/CEE e n. 87/22/CEE, sono state pubblicate nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 15 del 17 gennaio 1987 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 22 del 24 marzo 1987.

Nota all'art. 1:

La direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/318/CEE, del 20 maggio 1975 (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 147 del 9 giugno 1975), modificata dalla direttiva del Consiglio n. 83/570/CEE, del 26 ottobre 1983 (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 332 del 28 novembre 1983) stabilisce prescrizioni sulle documentazioni di prove fisico-chimico, biologiche, microbiologiche, tossicologiche, farmacologiche e cliniche che devono esere fornite unitamente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale.

Nota all'art. 4:

Il D.M. 26 giugno 1986 ha dettato, in materia di principî di buona prassi di laboratorio, disposizioni conformi a quelle contenute nella sopravvenuta direttiva n. 87/18/CEE, richiamata nelle premesse del presente decreto.

Note all'art. 5:

— La direttiva del Consiglio n. 87/22/CEE ha stabilito una particolare procedura di concertazione fra i Paesi membri della Comunità economica europea ai fini del rilascio, della sospensione, o della revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali di alta tecnologia, specificati in due elenchi contenuti nell'allegato alla direttiva stessa.

— L'art. 3 del D.L. n. 443/1987 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) ha costituito la commissione consultiva unica del farmaco.

88A2040

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 marzo 1988.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Alta Valle della Greve» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2), del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Alta Valle della Greve» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Toscana;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Alta Valle della Greve» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e alla autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Alta Valle della Greve».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma ricade nel territorio amministrativo della provincia di Firenze e risulta delimitata come di seguito: dal centro di San Casciano (1) il confine segue la strada provinciale Grevigiana fino a Mercatale Val di Pesa (2) e prosegue fino alla località Quattrostrade (3) fino al bivio di S. Fabiano (4). La linea di delimitazione segue la strada provinciale fino

all'abitato di Panzano (5) da qui passa per Campana (6) e lungo la strada comunale fino al bivio di Sala (7) per proseguire sulla strada comunale vecchia di Lamold fino ad incontrare il fiume Greve a quota 518 m s.l.m. (8), da qui risale il corso del fiume lungo il Borro del Cerone fino alla sorgente del fiume Greve (9). Il confine risale poi fino al crinale (quota 822) e prosegue fino al Monte S. Michele, Poggio Corno, Montedomini. Da pian della Canonica (10) seguendo la mulattiera fino al Poggio del Sugame (11). Di qui (11) il confine raggiunge in linea retta Villa Fonzacchino (12) e prosegue lungo la mulattiera fino a Chiocchio, da qui per la strada statale 222 fino a strada in Chianti e quindi per la via provinciale fino al bivio di Impruneta (14), dove scende lungo il confine comunale di Greve sino a raggiungere la strada provinciale Valdigreve (15) e proseguire fino in località Falciani, da qui corre sulla sponda sinistra del fiume Greve fino al Ponte degli Scopeti (16), prosegue lungo il fiume Greve fino al limite del territorio del comune di San Casciano, in concomitanza del Borro di Tramonti e risale lungo il confine comunale fino a Casa Boschi (17) dove piega a sinistra lungo la strada provinciale, fino a raggiungere la strada degli Scopeti e congiungersi lungo essa fino a San Casciano Val di Pesa.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Alta Valle della Greve» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive: bianco e rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1922

DECRETO 22 marzo 1988.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Maremma Toscana» per i vini da tavola e delimitazione della relativa zona di produzione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2), del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione del vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Maremma Toscana» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Toscana;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 18 gennaio 1984;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Maremma Toscana» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e alla autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Maremma Toscana».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma coincide con il territorio amministrativo della provincia di Grosseto.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Maremma Toscana» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive: bianco e rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1923

DECRETO 30 marzo 1988, n. 147.

Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972, concernente la disciplina dell'importazione di fave e favette infestate dal nematode Ditylenchus dipsaci;

Vista la direttiva del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Viste le direttive del Consiglio n. 80/392/CEE del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE del 18 marzo 1980, n. 81/7/CEE del 1° gennaio 1981, n. 84/378/CEE del 28 giugno 1984, n. 85/173/CEE del 28 febbraio 1985, n. 85/574/CEE del 19 dicembre 1985, n. 86/651/CEE del 18 dicembre 1986 e n. 87/298/CEE del 2 marzo 1987 che modificano la direttiva n. 77/93/CEE sopra menzionata;

Viste la prima direttiva della commissione numero 86/545/CEE del 29 ottobre 1986, la seconda direttiva della commissione n. 86/546/CEE del 29 ottobre 1986 e la terza direttiva della commissione n. 86/547/CEE del 29 ottobre 1986, che modificano gli allegati della direttiva n. 77/93/CEE sopra menzionata;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1986, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Considerata la necessità di recepire le direttive n. 85/173/CEE del 28 febbraio 1985, n. 85/574/CEE del 19 dicembre 1985, n. 86/651/CEE del 18 dicembre 1986 e n. 87/298/CEE del 2 marzo 1987;

Considerata la necessità di recepire la prima direttiva della commissione n. 86/545/CEE del 29 ottobre 1986, la seconda direttiva della commissione n. 86/546/CEE del 29 ottobre 1986 e la terza direttiva della commissione n. 86/547/CEE del 29 ottobre 1986;

Considerata l'opportunità di apportare delle modifiche alle disposizioni fitosanitarie sulla base di nuove conoscenze scientifiche;

Ritenuta pertanto la necessità di unificare ed armonizzare le disposizioni fitosanitarie contenute nel citato decreto ministeriale 27 febbraio 1986, nonché di integrare le predette disposizioni tenendo conto delle acquisizioni scientifiche nel frattempo intervenute;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, comprese le sementi. Le parti di piante vive comprendono:

i frutti in senso botanico, ad eccezione di quelli conservati mediante surgelamento;

le verdure, ad eccezione di quelle conservate mediante surgelamento;

i tuberi, i bulbi, i rizomi;

i fiori recisi;

i rami con foglie;

gli alberi tagliati, con foglie;

le colture di tessuti vegetali.

Per sementi s'intendono le sementi in senso botanico, ad eccezione di quelle non destinate ad essere piantate;

b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;

c) piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;

d) vegetali destinati alla piantagione:

vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere piantati dopo la loro introduzione, o

vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

e) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che appartengono al regno animale o vegetale, o si presentano sotto forma di elementi nocivi quali virus, micoplasmi o altri agenti patogeni;

f) constatazione ufficiale: constatazione effettuata dagli agenti del servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o, sotto la responsabilità di questi ultimi, da altre persone all'uopo ufficialmente incaricate;

g) Paesi membri: Paesi membri della Comunità economica europea;

h) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, compresi i dipartimenti francesi d'oltremare, le isole Canarie, Ceuta e Melilla.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto riguardano il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, ad eccezione del caso citato nell'allegato IV, punto 3, e nell'allegato V, punto 7, primo trattino.

Titolo II

PROIBIZIONI E RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE

Art. 4.

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I del presente decreto, qualora si trovino sui vegetali o prodotti vegetali, nonché su altri oggetti.

Art. 5.

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II del presente decreto, qualora si trovino su determinati vegetali o prodotti vegetali.

Art. 6.

L'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, per scopi attinenti alla sperimentazione o alla ricerca scientifica, degli organismi nocivi menzionati negli allegati I e II, è subordinata a speciale autorizzazione da richiedersi, di volta in volta, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte degli istituti scientifici o enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 7.

L'introduzione, inoltre, di organismi vivi isolati, diversi da quelli specificati negli allegati I e II, che possono essere considerati nocivi, è anch'essa soggetta ad una speciale autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali indicati nell'allegato III e originari dei Paesi ivi specificati.

Art. 9.

I vegetali di cui all'allegato III, punto 16), originari dei Paesi comunitari, nel periodo in cui è consentita l'introduzione, sono ammessi all'importazione su domanda e previa autorizzazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Titolo III

DEROGHE

Art. 10.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 5), è ammessa l'importazione diretta, attraverso i punti di entrata indicati nell'allegato VI, di:

a) frutti di clementine con foglie dalla Corsica, nel periodo 15 novembre - 31 gennaio, condizionati e sigillati all'origine;

b) frutti di pompelmi da tutti i Paesi esteri, durante tutto l'anno.

Art. 11.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 17), è ammessa l'importazione dei seguenti frutti freschi di:

1. Drupacee: da Argentina, Australia, Cile, Nuova Zelanda, Paraguay, Perù, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° dicembre-31 marzo;

2. Pomacee:

a) da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° marzo-15 maggio;

b) dalla Nuova Zelanda nel periodo 1° aprile-15 giugno;

3. Uva da tavola: da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° febbraio-15 giugno.

Art. 12.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 17), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere, su domanda, l'autorizzazione all'importazione di piante bonsai dei generi Chaenomeles, Cydonia, Malus, Prunus, Pyracantha e Pyrus, con la fissazione di particolari norme cautelative e solo alle ditte che dimostreranno di poter tenere in quarantena le piante stesse in idonee aree delimitate a tale scopo.

Art. 13.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punti 17) e 18), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere, su domanda, l'autorizzazione all'importazione di materiale di moltiplicazione del genere Vitis e di piante del genere Fragaria, dettando particolari norme cautelative in aggiunta ai requisiti fitosanitari previsti ed indicati nell'allegato IV del presente decreto.

Art. 14.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 17), sono ammesse all'importazione le piante del genere Rosa, originarie di Israele nel periodo 1° novembre-15 aprile.

Art. 15.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 20), sono ammessi all'importazione da tutti i Paesi terzi, i frutti di pomodoro, melanzana e peperone nel periodo 1° dicembre-31 marzo.

Titolo IV

IMPORTAZIONE DI SEMI DI PIANTE FORAGGERE

Art. 16.

Le sementi di piante foraggere sono ammesse all'importazione dopo l'accertamento dell'assenza di semi di ogni specie di cuscuta o altre piante parassite o infestanti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

L'importazione delle sementi di piante foraggere riscontrate inquinate può essere effettuata solamente dalle imprese in possesso della licenza per l'attività sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,

con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504.

L'importazione delle sementi di cui al comma precedente è ammessa, in via temporanea per la riesportazione nei Paesi terzi, ovvero per la libera commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana, qualora dette sementi risultino conformi alle disposizioni previste dalla legge e regolamento indicati nel primo comma del presente articolo.

Titolo V

CERTIFICATI FITOSANITARI

Art. 17.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencate nell'allegato V, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, rilasciato dai competenti servizi ufficiali per la protezione dei vegetali del Paese d'origine.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui al primo comma del precedente articolo, nonché i loro imballaggi e i mezzi di trasporto devono essere, da parte dei competenti servizi ufficiali fitosanitari del Paese di origine, minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, al fine di accertare, per quanto possibile:

a) che non siano contaminati dagli organismi nocivi specificati nell'allegato I;

b) per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, che non siano contaminati da organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci specificati nell'allegato IV, che essi siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

Sui certificati fitopatologici che accompagnano i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, di cui all'allegato IV, originari di Paesi terzi, deve essere riportata, a cura dei competenti servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei Paesi di origine la dichiarazione supplementare che i requisiti particolari che li riguardano e specificati nell'allegato medesimo sono stati rispettati.

Art. 18.

1) Quando i vegetali, prodotti vegetali o le altre voci indicati nell'allegato V e menzionati anche nell'allegato IV, ad eccezione dei punti 1), 4b), 5b), 9 e 10) di quest'ultimo allegato, prima della loro introduzione nel territorio della Repubblica italiana sono stati immagazzinati in un Paese diverso da quello di origine o hanno subito una modificazione dei loro imballaggi, senza però essere stati esposti ad una contaminazione di organismi nocivi, essi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o da una copia conforme autenticata di questo certificato, nonché di un certificato fitosanitario di riesportazione, rilasciato dal Paese di provenienza.

2) Gli altri vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V devono, nell'ipotesi prevista nel punto precedente, essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o da una copia conforme autenticata di questo certificato, sia da un certificato di riesportazione rilasciato dal Paese di provenienza, oppure da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di provenienza.

Art. 19.

Quando i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, sono stati immagazzinati in un altro Paese, diverso da quello di origine o hanno subito una modificazione degli imballaggi e sono stati esposti ad un rischio di contaminazione da organismi nocivi, essi debbono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o da una copia conforme autenticata di questo certificato, nonché da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di provenienza.

Art. 20.

Quando i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, sono stati introdotti, prima della loro importazione in Italia, successivamente in più Stati e se, in tale occasione, sono stati rilasciati più certificati fitosanitari, essi devono essere accompagnati dai seguenti documenti:

a) certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o sua copia conforme autenticata, quando si tratta di una importazione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci visti all'art. 18, punto 1);

b) ultimo certificato fitosanitario o sua copia conforme autenticata;

c) ultimo certificato di riesportazione;

d) certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, rilasciati nei Paesi diversi da quello di origine o loro copie conformi autenticate.

Art. 21.

Le disposizioni previste agli articoli 17, 18, 19 e 20 sono ugualmente valide per i lotti frazionati dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V del presente decreto.

Art. 22.

I certificati fitosanitari e i certificati di riesportazione, rilasciati dai competenti servizi ufficiali fitosanitari dei Paesi esteri per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci

indicati nell'allegato V devono essere conformi ai modelli previsti dalla direttiva 77/93/CEE o se trattasi di Paesi terzi, conformi ai modelli riprodotti negli allegati della convenzione internazionale della F.A.O. del 6 dicembre 1951, modificata il 21 novembre 1979.

Detti certificati dovranno essere redatti almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea e compilati in stampatello o dattilografati, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, senza contenere correzioni o cancellature pena l'invalidità degli stessi certificati. Per quanto attiene alla denominazione botanica dei vegetali essa deve essere indicata in caratteri latini.

Art. 23.

I certificati fitosanitari che accompagnano le merci devono recare il timbro dell'ufficio doganale del punto di entrata previsto dal presente decreto, che indichi il nome di tale ufficio come pure la data di entrata.

Art. 24.

I certificati fitosanitari e quelli di riesportazione non devono essere compilati più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano lo Stato esportatore o riesportatore.

Titolo VI

ESPORTAZIONE E TRANSITO

Art. 25.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di origine italiana, così come quelli originari e in provenienza dagli altri Paesi diversi dall'Italia, ma qui immagazzinati, devono, al momento dell'esportazione, rispondere alle esigenze fitosanitarie del Paese importatore.

Art. 26.

I certificati fitosanitari e quelli di riesportazione, rilasciati per i vegetali, i prodotti vegetali destinati ai Paesi esteri, sono conformi ai modelli indicati rispettivamente negli allegati VII e VIII del presente decreto.

Detti certificati dovranno essere compilati in stampatello o dattilografati senza contenere correzioni o cancellature, nel rispetto dei requisiti previsti dalle legislazioni fitosanitarie dei Paesi importatori.

Art. 27.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci possono essere ammessi al transito nel territorio della Repubblica italiana, senza dar luogo ad alcuna misura di carattere fitosanitario, a condizione che i loro imballaggi o i loro confezionamenti siano tali da escludere qualsiasi diffusione di organismi nocivi.

Nei confronti dei frutti di agrumi, originari dei Paesi del bacino mediterraneo, in transito nel porto di Trieste, si consente la rilavorazione dei frutti stessi.

Titolo VII

FUMIGAZIONE

Art. 28.

I vegetali indicati nell'allegato IV, punti 25) e 26), quando sono originari di Paesi ove è nota la presenza del *Quadraspidiotus perniciosus*, devono essere sottoposti, nel Paese di origine, sotto la sorveglianza dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali, ad appropriato trattamento di fumigazione e tale trattamento deve risultare nel certificato fitosanitario.

Sono esenti da fumigazione:

a) i vegetali originari del Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e introdotti direttamente da questi Paesi;

b) i vegetali originari di regioni di Paesi riconosciuti indenni dal *Quadraspidiotus perniciosus* la cui lista redatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) le parti di piante per uso ornamentale;

d) i frutti e le sementi.

Art. 29.

I frutti di ananas, qualora siano infestati da organismi vivi del regno animale, devono essere sottoposti nei Paesi di origine ad appropriato trattamento di disinfestazione e tale trattamento deve essere indicato nel certificato fitosanitario.

Art. 30.

I cereali in granella, qualora siano infestati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato II, lettera *a)*, che li riguardano, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere sottoposti ad appropriato trattamento di disinfestazione, che dovrà essere indicato nel certificato fitosanitario.

Art. 31.

I delegati speciali per le malattie delle piante possono sottoporre a trattamento di disinfestazione e di disinfezione i vegetali e i prodotti vegetali in importazione nonchè i loro imballaggi, solo quando su detti vegetali e prodotti vegetali sono presenti organismi nocivi diversi da quelli specificati nell'allegato I e II del presente decreto, fatta salva l'eccezione, di cui al precedente articolo.

Titolo VIII

CONTROLLI FITOSANITARI ALL'IMPORTAZIONE E PUNTI DI ENTRATA

Art. 32.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci indicate nell'allegato V devono essere sempre accompagnati dal certificato fitosanitario del Paese di origine; inoltre, per

poter essere ammessi all'importazione — fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 — debbono essere sottoposti a visita fitosanitaria da parte dei delegati speciali per le malattie delle piante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti presso gli Osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, in uno dei punti di entrata indicati nell'allegato VI o in una delle dogane interne indicate negli articoli 33 e 34 del presente decreto. Il certificato di importazione dovrà essere rilasciato solo se i requisiti fitosanitari specificati nel presente decreto sono stati rispettati; in caso contrario i delegati anzidetti provvederanno a rifiutare i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci.

Art. 33.

La visita fitosanitaria ai vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, può aver luogo, altresì, presso:

a) le dogane ferroviarie di:

Alessandria, Novara, Torino Orbassano (compartimento di Torino);

Busto Arsizio, Milano Farini, Rho (compartimento di Milano);

Verona Porta Nuova, Vicenza, Trento, Bolzano (compartimento di Verona);

Trieste C.le, Udine (compartimento di Trieste);

Padova, Treviso Scalo Motta, Venezia Mestre (compartimento di Venezia);

Albenga, Genova M.ma (compartimento di Genova);

Bologna Corticella, Ferrara, Parma (compartimento di Bologna);

Firenze Campo Marte, Pisa (compartimento di Firenze);

Ancona M.ma, Perugia, San Benedetto del Tronto (compartimento di Ancona);

Civitavecchia, Roma S. Lorenzo (compartimento di Roma);

Napoli Traccia, Salerno (compartimento di Napoli);

Bari Parco Nord, Brindisi, Taranto (compartimento di Bari);

Reggio Calabria M.ma, Vibo Marina (compartimento di R. Calabria);

Catania M.ma, Palermo San Polo (compartimento di Palermo);

Cagliari, Olbia (compartimento di Cagliari);

b) le dogane stradali di:

Albenga, per la merce transitante da Ventimiglia;

Susa, per la merce transitante dal traforo Frejus-Freney.

Art. 34.

La visita fitosanitaria ai pacchi postali contenenti vegetali e prodotti vegetali o altre voci, indicati nell'allegato V, può aver luogo, altresì, presso qualunque dogana interna, a condizione che gli imballaggi o le confezioni siano tali da escludere qualsiasi fuoriuscita e diffusione di organismi nocivi.

Art. 35.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentire, per particolari esigenze, la visita fitosanitaria ai vegetali e prodotti vegetali o altre voci, indicati nell'allegato V, anche attraverso punti di entrata o dogane interne diversi da quelli previsti dal presente decreto.

Titolo IX

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali e prodotti vegetali trasportati direttamente dai viaggiatori provenienti dall'estero e con qualsiasi mezzo.

Art. 37.

Qualora non sussista alcun pericolo di contaminazione da parte di organismi nocivi, gli Osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio possono accordare, comunicandolo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in deroga alle vigenti disposizioni fitosanitarie, dei permessi individuali per l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali e prodotti vegetali provenienti da terreni situati nelle zone di frontiera con l'Italia, purchè vengano utilizzati, anche per la piantagione, in locali o in aziende agricole situati nelle immediate vicinanze della frontiera stessa.

Art. 38.

L'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, dei vegetali e dei prodotti vegetali di cui è proibita l'importazione ai sensi del presente decreto, potrà essere consentita, di volta in volta, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per scopi attinenti alla sperimentazione e alla ricerca scientifica solamente ad istituti scientifici o a enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 39.

È abrogato il decreto ministeriale 27 febbraio 1986, citato nelle premesse del presente decreto.

È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 30 marzo 1988

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE

a) ***Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo:***

1. Aleurocanthus woglumi Ashby;
2. Amauromyza maculosa (Malloch);
3. Arrhenodes minutus Drury;
4. Busseola fusca (Hamps.);
5. Cacoecimorpha pronubana (Hb.);
6. Ceratitis capitata (Wied.);
7. Conotrachelus nenuphar (Herbst);
8. Dialeurodes citri (Ashm.);
9. Diaphorina citri (Kuway);
10. Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.;
11. Gonipterus scutellatus (Gyll.);
12. Helicoverpa armigera Hübner [= Heliothis zea Pod.];
13. Hylurgopinus rufipes Eichh.;
14. Hyphantria cunea (Drury);
15. Iridomyrmex humilis Mayr;
16. Liriomyza huidobrensis (Blanchard);
17. Liriomyza sativae (Blanchard);
18. Phorocantha semipunctata (F.);
19. Pissodes spp. (non europee);
20. Popillia japonica Newman;
21. Pseudaulacaspis pentagona (Targ.);
22. Pseudococcus comstocki (Kuw.);
23. Pseudopityophthorus minutissimus Zimm.;
24. Pseudopityophthrus pruinosus Eichh.;
25. Scaphoideus luteolus Van Duz.;
26. Scolytus multistriatus (Marsh.);
27. Scolytus scolytus (F.);
28. Spodoptera littoralis (Boisd.);
29. Spodoptera litura (F.);
30. Toxoptera citricida (Kirk.);
31. Trioza erythreae Del Guercio;
32. Trypetidae (non europee):
   a) Rhagoletis cingulata (Loew);
   b) Rhagoletis completa Cress;
   c) Rhagoletis fausta (Osten Sacken);
   d) Rhagoletis pomonella (Walsh);
   e) Anastrepha fraterculus (Wied.);
   f) Anastrepha ludens (Loew);
   g) Anastrepha nombinpraeoptans;
   h) Ceratitis rosa Karsch;
   i) Dacus cucurbitae Coq;
   l) Dacus dorsalis Hendel;
   m) Altre Trypetidae nocive non presenti in Europa.

b) ***Organismi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo, qualora non sia dimostrata la loro morte:***

1. Globodera pallida (Stone);
2. Globodera rostochiensis (Woll.);
3. Quadraspidiotus perniciosus (Comst.).

c) ***Batteri:***

1. Aplanobacter populi Ridé;
2. Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.;
3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
4. Xanthomonas citri (Hasse) Dowson.

d) *Crittogame:*

1. Angiosorus solani Thirum. et O'Brien [syn. Thécaphora solani Barrus];
2. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt;
3. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau;
4. Crisomyxa arcrostaphyli Diet.;
5. Cronartium comptoniae Arthur;
6. Cronartium fusiforme Hedgc. et Hunt ex Cumm.;
7. Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai;
8. Cronartium ribicola J. C. Fischer;
9. Diaporthe citri (Fawc.) Wolf;
10. Dibotryon morbosum (Schw.) Theissen et Sydow;
11. Diplodia natalensis P. Evans;
12. Elsinoë fawcettii Bitanc. et Jenkins;
13. Endocronartium harknessii (J. P. Moore) Y. Hiratsuka (syn. Peridermium hark nessi (J. P. Moore);
14. Endothia parasitica (Murrill) P. J. et H. W. Anderson;
15. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito;
16. Hypoxylon pruinatum (Klotzsche) Cke.;
17. Melampsora farlowii (Arthur) Davis;
18. Melampsora medusae Thüm [syn. M. albertensis Arthur];
19. Mycosphaerella populorum Thomp. (Septoria musiva Peck);
20. Ophiostoma (Ceratocystis) roboris C. Georgescu et I. Teodoru;
21. Poria weirii Murr.;
22. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

e) *Virus e micoplasmi:*

1. Virus nocivi ed organismi nocivi simili ai virus dotati di azione patogena nei confronti di Cydonia Mill., Fragaria (Tourn.) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.:
   a) Apple proliferation mycoplasm;
   b) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm;
   c) Cherry raspleaf virus (American);
   d) Peach mosaic virus (American);
   e) Peach phony rickettsia;
   f) Peach rosette mycoplasm;
   g) Peach yellows mycoplasm;
   h) Pear decline mycoplasm;
   i) Plum line pattern virus (American);
   l) Raspberry leaf curl virus (American);
   m) Sharka virus;
   n) Strawberry latent «C» virus;
   o) Strawberry vein-banding virus;
   p) Strawberry witches' broom pathogen;
   q) X-disease mycoplasm;
   r) Altri virus ed organismi patogeni simili ai virus, dei quali non è attestata l'esistenza nella Comunità.
2. Virus e micoplasmi della patata (Solanum tuberosum L.):
   a) Potato yellow dwarf virus;
   b) Potato yellow vein virus;
   c) Altri virus nocivi e micoplasmi purché inesistenti nella Comunità.
3. Virus degli agrumi (Citrus L.);
4. Rose wilt;
5. Pötato spindle tuber viroid;
6. Tomato ring spot virus;
7. Virus nocivi e micoplasmi della vite (Vitis L. partim);
8. Necrosi del floema dell'olmo (Ulmus L.).

f) *Fanerogame:*

Arceothobium spp. (specie non europee).

ALLEGATO II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

a) *Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo*

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Acari del gruppo Acarus sirus L.	Cereali in granella
2. Aleurotrixus floccosus (Mask.)	Vegetali di agrumi (Citrus L. Fortunella L., Poncirus L.) ad eccezione delle sementi
3. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle	Vegetali di conifere, ad eccezione dei frutti delle sementi e del legname di conifere
4. Cathartus quadricollis Guèr	Cereali in granella
5. Dendroctonus micans Kugelan	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
6. Diarthoronomyia chriysanthemi Ahlb.	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim)
7. Ditylenchus destructor Thorne	Bulbi da fiore e tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)
8. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev	Sementi e bulbi di Allium cepa L., di Allium porrum L. e di Allium schoenoprasum destinati alla piantagione, bulbi da fiore e sementi di erba medica (Medicago sativa L.)
9. Dactulosphaira vitifoliae (Fitch)	Viti (Vitis L. partim) ad eccezione delle sementi
10. Eurytoma amygdali End	Frutti e sementi di mandorli (Prunus amygdalus Batsch)
11. Gracilaria azaleella Brants	Azalee (Rhododendron L. partim)
12. Ips amitinus Eichh.	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
13. Ips cembrae Heer	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
14. Ips duplicatus Sahlb	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
15. Ips sexdentatus Boerner	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
16. Ips typographus Heer	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
17. Lampetia equestris F.	Bulbi da fiore
18. Leucaspis japonica CKLL	Vegetali di agrumi (Citrus L., Fortunella L., Poncirus L.), Malus Mill e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
19. Liriomyza trifolii (Burgess)	Vegetali di Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Chrysanthemum, Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus caryophyllus, Gerbera Cass, Gypsophila L., Solanum Lycopersicum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
20. Oryzaephilus mercator Fauv	Cereali in granella
21. Phtorimaea operculella (Zell.)	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)
22. Radopholus citrophilus (Huettel, Dickson e Kaplan)	Vegetali di Araceae, Citrus, Fortunella, Swingle, Maranthaceae, Musaceae, Persea americana P. Mill., Poncirus Raf., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato
23. Radopholus similis (Cobb) Thorne (stricto sensu)	Vegetali di Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae, con radici o terreno di coltura aderente o associato
24. Rhagoletis cerasi L.	Frutti di ciliegi (Prunus avium L. e Prunum cerasus L.)
25. Scolytidae delle conifere	Legname di conifere (Coniferae) con corteccia originario di Paesi extraeuropei
26. Sitophilus zeamais Motsch	Cereali in granella
27. Trogoderma granarium Everst	Cereali in granella
28. Unaspis yanonensis Kuw	Vegetali di agrumi (Citrus L., Fortunella L., Poncirus L.) destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

b) *Batteri*

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Corynebacterium flaccumfaciens (Hedges) Dows.	Sementi di fagioli (Phaseolus vulgaris L. e Dolichos Jacq.) destinati alla piantagione
2. Corynebacterium insidiosum (McCull.) Jensen	Sementi di erba medica (Medicago sativa L.)
3. Corynebacterium michiganense (E. F. Sm.) Jensen	Pomodori (Solanum Lycopersicum L.) ad eccezione dei frutti
4. Erwinia chrysanthemi Burkh. e al. [syn. Pectobacterium parthenii var. dianthicola Hellmers]	Garofani (Dianthus L.), ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi

Specie	Oggetto della contaminazione
5. Pseudomonas caryophylli (Burkh.) Starr et Burkh	Garofani (Dianthus L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
6. Pseudomonas gladioli Severini [syn. P. marginata (Mc Cull.) Stapp]	Bulbi di gladiolo (Gladiolus Tourn. ex L.) e di fresia (Freesia Klatt)
7. Pseudomonas glycinea	Sementi di soja (Glicine mix L. Merril), destinate alla piantagione
8. Pseudomonas pisi (Sackett)	Sementi di piselli (Pisum sativum L.)
9. Pseudomonas solanacearum (E. F. Sm.) Jensen	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.) nonché pomodori (Solanum lycopersicum L.) e melanzane (Solanum melongena L.), ad eccezione dei frutti e delle sementi
10. Pseudomonas woodsii (E. F. Sm.) Stev.	Garofani (Dianthus L.), ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
11. Xanthomonas campestris p.v. pruni (E. F. Smith) Dye	Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. Xanthomonas fragariae Kennedy e King	Vegetali di Fragaria (Tourn.) L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
13. Xanthomonas vesicatoria (Doidge) Dows	Pomodori (Solanum lycopersicum L.), ad eccezione dei frutti

c) *Crittogame*

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Ascochyta chlorospora Speg.	Mandorli (Prunus amygdalus Batsch), destinati alla riproduzione e frutti, incluso il pericarpo esterno o parte di esso
2. Atropellis spp.	Pinus L.
3. Ceratocystis coerulescens (Münch) Back	Vegetali di Acer saecharum, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America, legname di Acer saecharum originario degli Stati Uniti d'America
4. Ceratocystis fimbriata var. platani Walt.	Vegetali di platanus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di Platanus
5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton [Sin. Cercospora pini-densiflorae Hori et Nambu]	Vegetali di Pinus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di Pinus
6. Corticium salmonicolor Berk. e Br.	Agrumi (Citrus L.)
7. Cryptosporiopsis curvispora (Pk) Gremmen	Meli (Malus pumila Mill.)
8. Didymella chrysanthemi (Tassi) Garibaldi e Gullino [syn. Mycosphaerella ligulicula Baker e al.]	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn ex L. partim)
9. Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. gladioli (Massey) Snyd. e Hans.	Bulbi di fresia (Freesia Klatt), di gladiolo (Gladiolus Tourn. ex L.), di croco (Crocus L.) e di Iris (Iris L.)
10. Gleosporium limetticola Clausen	Agrumi (Citrus L.)
11. Guignardia baccae (Cav.) Jacz.	Vite (Vitis L. partim), ad eccezione dei frutti e delle sementi
12. Ovulinia azaleae Weiss.	Azalee (Rhododendron L. partim)
13. Phialophora cinerescens (Wr.) van Beyma	Garofani (Dianthus L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
14. Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema	Tuberi-seme di patate provenienti dai Paesi esterni alla comunità
15. Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema, purché questo organismo nocivo abbia provocato una contaminazione più leggera di imputridimento secco	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), esclusi i tuberi-seme di patata, le patate primaticce e le patate destinate all'immediata trasformazione industriale
16. Phytophthora cinnamomi Rands	Avocado (Persea Mill.), ad eccezione dei frutti (limitatamente alla Calabria e Sicilia)
17. Phytophthora fragariae Hickman	Piante di fragola (Fragaria Tourn. ex L.) ad eccezione dei frutti e delle sementi
18. Puccinia horiana P. Henn	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim)
19. Puccinia pelargonii-zonalis Doidge	Gerani (Pelargonium l'Herit. partim)
20. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers	Vegetali di Pinus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di Pinus
21. Scirrhia pini Funk ed Parker	Vegetali di Pinus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di Pinus
22. Sclerotinia bulborum (Wakk.) Rehm	Bulbi da fiore
23. Sclerotinia convoluta Drayt.	Rizomi di iris (Iris L.)
24. Septoria gladioli Pass.	Bulbi da fiore
25. Stromatinia gladioli (Drat.) Whet.	Bulbi da fiore
26. Uromyces spp.	Gladioli (Gladiolus Tourn. ex L.)
27. Verticillium alboatrum Reinke et Berth.	Luppolo (Humulus lupulus L.)

d) *Virus ed organismi patogeni simili ai virus*

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Arabis mosaic virus	Fragole (Fragaria Tourn. ex L.) more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Beet curly top virus	Vegetali di Beta spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. Beet leaf curl virus	Barbabietole (Beta vulgaris L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. Black raspberry latent virus	Rubus L., destinati alla piantagione
5. Cherry leaf roll virus	Rubus L., destinati alla piantagione
6. Cherry necrotic rusty mottle virus	Ciliegi (Prunus avium L.) destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7. Chrysanthemum stunt viroid	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim), ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi
Little cherry pathogen	Amareni (Prunus cerasus L.) ciliegi (Prunus avium L.), ciliegi ornamentali [Prunus incisa Thumb.; Prunus sargentii Rehd.; Prunus serrula Franchi; Prunus rerrulata Lindl.; Prunus speciosa (Koidz) Ingram; Prunus subhirtella.Miq.; Prunus yedoensis Matsum.], destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi extraeuropei
Prunus necrotic ring-spot virus	Rubus L., destinati alla piantagione
Raspberry ringspot virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Stolbur pathogen	Solanacee, destinate alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Strawberry crinkle virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Strawberry latent ringspot virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Strawberry yellow edge virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Tomato black ring virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Tomato spotted wilt virus	Tuberi di patata (Solanum tuberosum L.)

ALLEGATO III

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE

Descrizione	Paesi di origine
1) Vegetali di Abies Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
2) Vegetali di Larix Mill., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale e dell'Asia
3) Vegetali di Tsuga Carr. e Pseudotsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale
4) Vegetali di Populus L. e Quercus L. con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
5) Vegetali di agrumi (Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.), ad eccezione delle sementi	Tutti i paesi
6) Vegetali di Eucalipto (Eucalyptus l'Herit.), ad eccezione dei frutti, delle sementi e delle parti di piante per ornamento	Tutti i paesi
7) Corteccia isolata di Acer saccharum	Stati Uniti d'America
8) Corteccia isolata di Castanea Mill.	Tutti i paesi
9) Corteccia isolata di Conifere (Coniferae)	Paesi extraeuropei
10) Corteccia isolata di Eucalyputs	Tutti i paesi
11) Corteccia isolata di Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.	Paesi dell'America settentrionale, Romania, Unione Sovietica
12) Corteccia isolata di Populus L.	Continente americano
13) Vegetali della specie di Solanum L. a tuberi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)	Tutti i paesi
14) Corteccia isolata di Olmo (Ulmus L.)	Tutti i paesi
15) Vegetali di Cotoneaster (B. Ehrh.) Med., Crataegus L., Sorbus aria L., Stranvaesia davidiana Deche, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi comunitari
16) Vegetali di Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M.J. Roem., Pyrus L., Sorbus L. diverso dal Sorbus intermedia L., Stranvaesia Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi, dal 16 aprile al 31 ottobre	Paesi comunitari

Descrizione	Paesi di origine
17) Vegetali dei generi: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster B. Ehrh, Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M.J. Roem., Pyrus L. Rosa L., Sorbus L., Stranvaesia Lindl., Vitis L., ad eccezione delle sementi, dei fiori recisi del genere Rosa L., nonché dei frutti di drupacee e pomacee originari di paesi europei	Paesi terzi
18) Vegetali di Fragaria, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
19) Frutti di meloni e cocomeri nel periodo 10 giugno-15 novembre	Paesi extraeuropei
20) Vegetali di solanacee, ad eccezione dei tuberi e semi	Paesi terzi
21) Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), ad esclusione di quelli ufficialmente classificati come tuberi-seme di patate ai sensi della direttiva 66/403/CEE	Senza pregiudizio dei requisiti particolari applicabili ai tuberi ai sensi dell'allegato IV: Turchia, URSS e paesi extraeuropei ad eccezione dei seguenti: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco, Siria e Tunisia
22) Terreno di coltura come specificato nell'allegato V, punto 9, lettera *a)*	Turchia, URSS e paesi extraeuropei ad eccezione dei seguenti: Algeria, Cipro, Israele, Malta, Marocco, Tunisia

ALLEGATO IV

REQUISITI PARTICOLARI RICHIESTI PER L'INTRODUZIONE DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI

Descrizione	Requisiti particolari
1) Legname di conifere (Coniferae), originario di Paesi extraeuropei	Il legname è scortecciato, oppure è provato, mediante l'apposizione sul legno o sul suo imballaggio, in conformità degli usi commerciali correnti, di un marchio «Kiln-dried», «K.D.» o di altro marchio internazionalmente riconosciuto, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo. temperatura;
2) Legname di Acer saccharum, originario degli Stati Uniti d'America	Constatazione comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;
3) Legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, di Castanea e di Quercus, originario dei Paesi dell'America settentrionale	Il legname è scortecciato, e *a)* il legname è squadrato a tal punto che è scomparsa la superficie rotonda, oppure *b)* constatazione ufficiale che il tenore di umidità del legname non supera il 20% calcolato sulla materia secca, oppure *c)* constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un trattamento adeguato all'aria calda o all'acqua calda; o, in caso di legname provvisto o sprovvisto di corteccia residua, constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20% calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;

Descrizione	Requisiti particolari
4) Legname di Castanea e di Quercus originario della Romania e dell'URSS	*a)* Constatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da Ophiostoma roboris ed Endothia parasitica, oppure *b)* il legname è scortecciato, e *aa)* il legname è squadrato a tal punto che è scomparsa la superficie rotonda, oppure *bb)* constatazione ufficiale che il tenore di umidità del legname non supera il 20% calcolato sulla materia secca, oppure *cc)* constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un trattamento adeguato all'aria calda o all'acqua calda
5) Legname di Castanea e di Quercus originario di Paesi diversi dall'America settentrionale, dalla Romania e dall'URSS	*a)* Constatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da Endothia parasitica oppure *b)* il legname è scortecciato
6) Legname di Castanea e Quercus, originario dell'America settentrionale	Constatazione ufficiale che il legname proviene da regioni non contaminate da Cronartium quercuum e da Cronartium fusiforme
7) Legname di Platanus originario degli Stati Uniti d'America	Constatazione comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;
8) Legname di Platanus, originario di Paesi diversi dagli Stati Uniti d'America, nei quali è nota la presenza di Ceratocystis fimbriata var. platani	*a)* Constatazione ufficiale che il legno è originario di regioni note per essere esenti dalla Ceratocystis fimbriata, in conformità della procedura di cui all'art. 16 della direttiva n. 77/93/CEE oppure *b)* Constatazione comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;
9) Legname di Populus originario dei Paesi d'America	Il legname è scortecciato
10) Legname di Ulmus	Il legname è scortecciato
11) Legname di Eucalyptus	Il legname è stato sottoposto a trattamento appropriato, prima della spedizione, oppure è scortecciato ed è originario di una regione non contaminata da Phoracantha spp.
12) Corteccia isolata di Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L., originaria di Paesi diversi dall'America settentrionale, dalla Romania e dall'URSS	Constatazione ufficiale che la corteccia è originaria di regioni note per essere esenti da Endothia parasitica
13) Vegetali di Castanea	
a) originari di tutti i Paesi	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Endothia parasitica dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
b) originari di Paesi dell'America settentrionale, della Romania e dell'URSS	Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da Ceratocystis fagacearum e da Ophiostoma roboris
14) Vegetali di conifere di altezza superiore a 3 metri, destinati alla piantagione	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in vivaio e che il luogo di produzione è esente da Dendroctonus micans e dalle specie di Ips di cui all'allegato II, lettera *a)*, punti 12, 14 e 16
15) Vegetali di conifere di altezza superiore a 3 metri, destinati alla piantagione	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in vivaio e che il luogo di produzione è esente da Dendroctonus micans e dalle specie di Ips di cui all'allegato II, lettera *a)*, punto 13
16) Vegetali di conifere di altezza superiore a 3 metri destinati alla piantagione	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in vivaio e che il luogo di produzione è esente da Dendroctonus micans e dalle specie di Ips di cui all'allegato II, lettera *a)*, punto 15
17) Vegetali di Pinus ad eccezione dei frutti e delle sementi originari di Paesi europei	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Cronartium quercuum, Scirrhia acicola e Scirrhia pini dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo

Descrizione	Requisiti particolari
18) Vegetali di Populus ad eccezione dei frutti e delle sementi	
a) originari di tutti i Paesi	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Mycosphaerella populorum (Septoria musiva) dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
b) originari di Paesi del continente americano	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Hypoxylon pruinatum, di Melampsora medusae dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
19) Vegetali di Pseudotsuga ad eccezione dei frutti e delle sementi originari dei Paesi dell'Asia	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Guignardia laricina dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
20) Vegetali di Pseudotsuga e di Larix, ad eccezione dei frutti e delle sementi originari dei Paesi dell'America	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Melampsora medusae dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
21) Vegetali di Quercus	
a) originari di tutti i Paesi	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Endothia parasitica o di Cronartium quercuum dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
b) originari di Paesi dell'America settentrionale, della Romania e dell'URSS	Constatazione ufficiale - che non sono stati osservati sintomi di Cronartium fusiforme dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze - e che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da Ceratocystis fagacearum e da Ophiostoma roboris
22) Vegetali di Ulmus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari dei Paesi dell'America settentrionale	Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di necrosi del floema dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze
23) Vegetali di Ulmus e di Zelkova, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di Ceratocystis ulmi dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze
24) Vegetali di Platanus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America o di altri Paesi nei quali è nota la presenza di Ceratocystis fimbriata var. platani	Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi della presenza di Ceratocystis fimbriata var. platani nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
25) Vegetali di Chaenomeles, Cornus, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Mespilus, Prunus, Pyrus, Ribes, Sorbus, Symphoricarpus ad eccezione dei frutti, delle sementi e delle parti di piante per uso ornamentale, originari o provenienti da Paesi in cui è conosciuta l'apparizione di Quadraspidiotus perniciosus	*a)* Constatazione ufficiale che - sono applicate le disposizioni della direttiva n. 69/466/CEE o, nel caso di Paesi terzi - misure riconosciute equivalenti, in conformità della procedura di cui all'art. 16 della direttiva n. 77/93/CEE, e - i vegetali sono originari di regioni riconosciute indenni da Quadraspidiotus perniciosus, conformemente alla procedura di cui all'art. 16 della direttiva n. 77/93/CEE; e non è stata osservata alcuna contaminazione da Quadraspidiotus perniciosus sui vegetali nel campo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi due periodi vegetativi completi, oppure - non è stata osservata alcuna contaminazione da Quadraspidiotus perniciosus sui vegetali nel campo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi due periodi vegetativi completi e i vegetali sono stati sottoposti, al momento idoneo, ad una fumigazione o altro trattamento appropriato contro tale organismo nocivo, secondo un metodo approvato in conformità della procedura dell'art. 16 della direttiva n. 77/93/CEE o, in mancanza di tale approvazione, conformemente a quanto prescritto dallo Stato membro di introduzione e *b)* se non si è effettuata la fumigazione o altro trattamento conformemente alla lettera *a)*, terzo trattino, i vegetali sono stati sottoposti a tale fumigazione o tale trattamento in un luogo approvato dai servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei Paesi interessati
26) Vegetali di Amelanchier, Cercidiphyllum, Euonymus, Fagus, Juglans, Ligustrum, Lonicera, Populus, Ptelea, Pyracantha, Rosa, Salix, Spiraea Syringa, Tilia, Ulmus ad eccezione dei frutti, delle sementi e delle parti di piante per uso ornamentale, originari o provenienti da Paesi in cui è conosciuta l'apparizione di Quadraspidiotus perniciosus	Constatazione ufficiale che sono applicate le disposizioni della direttiva n. 69/466/CEE o — nel caso di Paesi terzi — misure riconosciute equivalenti in conformità della procedura di cui all'art. 16 della direttiva n. 77/93/CEE, e - constatazione ufficiale che non è stata osservata alcuna contaminazione da Quadraspidiotus perniciosus sui vegetali nel campo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi due periodi vegetativi completi, oppure - nel caso di Rosa, i vegetali sono stati sottoposti ad una fumigazione o altro trattamento appropriato contro tale organismo nocivo, ove previsto da un accordo dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei Paesi interessati, secondo un metodo e in un luogo determinati in tale accordo

Descrizione	Requisiti particolari
27) Vegetali di Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus diverso da Sorbus intermedia, Stranvaesia destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che - i vegetali sono originari di Paesi o regioni riconosciuti indenni da Erwinia amylovora, conformemente alla procedura dell'art. 16 della direttiva n. 77/93/CEE oppure - non è stato osservato alcun sintomo di Erwinia amylovora nel campo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
28) Vegetali di Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus diverso da Sorbus intermedia, Stranvaesia, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fatti salvi - i divieti applicabili ai vegetali ai sensi dell'allegato III oppure - le esenzioni, a taluni requisiti elencati di seguito, che possono essere concesse agli Stati membri conformemente alla procedura dell'art. 16 della direttiva n. 77/93/CEE, qualora possano essere fornite garanzie: A) Constatazione ufficiale che 1. i vegetali sono originari della Grecia, dell'Irlanda, del Regno Unito (Irlanda del Nord) o di altri Paesi o regioni riconosciuti esenti da Erwinia amylovora, conformente alla procedura dell'art. 16 della direttiva n. 77/93/CEE, qualora detti Paesi o regioni siano efficacemente protetti dall'introduzione di Erwinia amylovora e sono stati prodotti in vivai che utilizzano esclusivamente materiale proveniente da detti Paesi o regioni oppure 2. i vegetali *a)* sono stati prodotti in un campo: i) situato in una «zona protetta» delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km², ossia in una zona dove le piante-ospiti sono sottoposte almeno ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora, a partire dai vegetali ivi coltivati; ii) ufficialmente approvato, prima dell'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni previste alle lettere *a)* e *b)*; l'approvazione deve essere notificata prima del mese di luglio alla Commissione, indicando l'ubicazione del campo nonchè il tipo e il numero approssimativo di vegetali che vi saranno coltivati e la data di detta approvazione; iii) che, come le altre parti della circostante «zona protetta», è risultato esente da Erwinia amylovora dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo in occasione di: - ispezioni ufficiali eseguite almeno due volte nel campo e nella zona circostante in un raggio di almeno 250 metri, una volta in luglio/agosto e una volta in settembre/ottobre per l'emisfero settentrionale, o, per l'emisfero meridionale rispettivamente in gennaio/febbraio e marzo/aprile, e - verifiche ufficiali effettuate con il criterio del campione casuale della zona circostante in un raggio di almeno 1 km., almeno una volta tra luglio e ottobre, per l'emisfero settentrionale, ed almeno una volta tra gennaio ed aprile per l'emisfero meridionale, in località selezionate appropriate in cui vi siano vegetali appropriati per fungere da indicatori, e - prove ufficiali eseguite secondo adeguati metodi di laboratorio su campioni ufficialmente prelevati dopo l'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, da vegetali che hanno presentato sintomi di Erwinia amylovora nel campo o nelle altre parti della «zona protetta»; iv) dal quale, come dalle altre parti della «zona protetta», non sono state rimosse piante-ospiti con sintomi di Erwinia amylovora senza preventiva indagine ufficiale o preventiva approvazione ufficiale e *b)* sono stati sottoposti ad adeguate misure amministrative per garantire la loro identità, quali l'etichettatura in campo nel caso degli alberi da frutta o altre operazioni con effetto analogo. B) I vegetali sono imballati e gli imballaggi sono ufficialmente contrassegnati con un marchio in modo da assicurare la loro identificazione nella partita; gli stessi marchi sono riprodotti sul certificato fitopatologico.

Descrizione	Requisiti particolari
29) Vegetali di Araceae, Citrus Fortunella, Maranthaceae, Musaceae, Persea, Poncirus, Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato, originari o provenienti da Paesi terzi	Fatti salvi i divieti di cui al presente decreto, constatazione ufficiale che - i vegetali sono originari e provenienti da Paesi riconosciuti indenni da Radopholus citrophilus e Radopholus similis oppure - campioni rappresentativi di terra e di radici del campo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus citrophilus e Radopholus similis e sono risultati indenni da tali organismi nocivi in occasione di dette prove
30) Vegetali di Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae con radici o con terreno di coltura aderente o associato, originari e provenienti da uno Stato membro	Costatazione ufficiale che - non è stata osservata alcuna contaminazione da Radopholus similis nel campo di produzione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, oppure - il terreno e le radici di vegetali sospetti sono stati sottoposti dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda il Radopholus similis e sono risultati indenni da tale organismo nocivo in occasione di dette prove.
31) Vegetali di Cydonia Mill. Fragaria (Tourn.) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi sulla specie in causa Gli organismi novici di cui sopra sono i seguenti: - Per Fragaria (Tourn.) L.: Phytophthora fragariae Hickman; Arabis mosai virus; Raspberry ringspot virus; Strawberry latent ringspot virus; Xanthomonas fragariae Kennedy ed King; Tomato black ring virus. - Per Prunus L.: Apricot chlorotic leafroll mycoplasm; Xanthomonas campestris p.v. pruni (E.F. Smith) Dye. - Per Prunus avium L.: Cherry necrotic rusty mottle virus; - Per Rosa L.: Rose wilt virus; - Per Robus L.: Arabic mosaic virus; Raspberry ringspot virus; Strawberry latent ringspot virus; Tomato black ring virus - Per tutte le specie: Organismi nocivi di cui all'allegato I, lettera *e*) punto 1 (*q*)	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi novici in questione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
32) Vegetali di Cydonia oblonga Mill., Pyrus communis L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di pear decline mycoplasm	Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso ai sensi del punto 31, constatazione ufficiale che negli ultimi tre periodi vegetativi completi in loco, si è proceduto ad estirpare i vegetali del campo di produzione e dei suoi immediati dintorni che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da pear decline mycoplasm
33) Vegetali di Fragaria (Tourn.) L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa dei sottoelencati organismi nocivi: Strawberry latent «C» virus Strawberry vein-banding virus Strawberry withes' broom pathogen Strawberry crinkle virus Strawberry yellow edge virus	Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso ai sensi del punto 31, constatazione ufficiale *a*) che i vegetali, escluse le piantine germogliate da semina, - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli, - ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi all'atto di tali controlli; *b*) che dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al presente punto, né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze

Descrizione	Requisiti particolari

34) Vegetali di Malus pumila (Willd.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza dell'apple proliferation mycoplasm

Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 31 o 35, constatazione ufficiale:

1. che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da apple proliferation mycoplasm,
2. ovvero:

a) che i vegetali, escluse le piantine ottenute dal seme:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno l'apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli,
- ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno l'apple proliferation mycoplasm, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli

b) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'apple proliferation mycoplasm né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze

35) Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi su Malus Mill.
Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

Cherry raspleaf virus (American)
Tomato ringspot virus

Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 31 o 34, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli;
- ovvero provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli,

b) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 35, né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze

36) Vegetali delle seguenti specie di Prunus, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa del Sharka virus

Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus blireiana André
Prunus brigantina Vill.
Prunus cerasifera Ehrh.
Prunus cistena Hansen
Prunus curdica Fenzl. and Fritsch
Prunus domestica ssp. domestica L.
Prunus domestica spp. insititia (L.) C.K. Schneid.
Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.
Prunus glandulosa Thunb.
Prunus holosericea Batal.
Prunus hortulana Bailey
Prunus japonica Thunb.
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
Prunus marittima Marsh.
Prunus mume Sieb. and Zucc
Prunus nigra Ait.
Prunus persica (L.) Batshc
Prunus salicina
Prunus sibirica L.
Prunus simonii Carr.
Prunus spinosa L.
Prunus tomentosa Thunb.
Prunus triloba Lindl.
Altre specie di Prunus sensibili al Sharka virus

Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 31 o 37, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali escluse le piantine ottenute da seme,

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno il virus Sharka, mediante appropriati indicatori o metodi equivalenti rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli,
- ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno il Sharka virus, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli;

b) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Sharka virus né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze;

c) che si è proceduto ad estirpare i vegetali del campo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni simili ai virus.

Descrizione	Requisiti particolari
37) Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, *a*) originari di Paesi nei quali si è avuta notizia della comparsa di determinati organismi nocivi su Prunus L. *b*) ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi; *c*) ad eccezione delle sementi, originari di Paesi extraeuropei, nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi. Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - per il caso di cui alla lettera *a*): Tomato ringspot virus - per il caso di cui alla lettera *b*): Cherry raspleaf virus (American) Peach mosaic virus (American) Peach phony rickettsia Peach rosette mycoplasm Peach yellows mycoplasm Plum line pattern virus (American) Xdisease mycoplasm per il caso di cui alla lettera *c*): Little cherry pathogen	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 31 o 36 constatazione ufficiale: *a*) che i vegetali: - hanno ottenuto i certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli, - ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli; *b*) che dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 37 né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
38) Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione, *a*) originari di Paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi su Rubus L., *b*) ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - per il caso di cui alla lettera *a*): Tomato ringspot virus Black raspberry latent virus Cherry leafroll virus Prunus necrotic ringspot virus - per il caso di cui alla lettera *b*): Raspberry leaf curl. virus (American)	Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso, ai sensi del punto 31 *a*) vegetali sono esenti da afidi e da loro uova, *b*) constatazione ufficiale *aa*) che i vegetali - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli, - ovvero provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli; *bb*) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non siano stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 38 né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle sue immediate vicinanze.
39) Vegetali di Vitis, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus o da mycoplasmi nocivi dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
40) Tuberi di Solanum tuberosum originari della Comunità	Constatazione ufficiale che le disposizioni comunitarie di lotta contro il Corynebacterium sepedonicum e il Synchitrium endobioticum sono state osservate
41) Tuberi di Solanum tuberosum originari dei Paesi terzi	Constatazione ufficiale - che i tuberi sono originari di regioni note per essere esenti da Synchitrium endobioticum di razze diverse da quella comune europea - che dall'inizio di un periodo appropriato non è stato rilevato alcun sintomo di Synchitrium endobioticum né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze, e - che nel paese d'origine sono state rispettate le disposizioni equivalenti a quelle comunitarie relative alla lotta contro il Corynebacterium sepedonicum, conformemente alla procedura di cui all'art. 16 della direttiva n. 77/93/CEE, se l'apparizione del Corynebacterium sepedonicum è nota in tale Paese.

Descrizione	Requisiti particolari
42) Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri ai sensi della direttiva n. 70/457/CEE	Constatazione ufficiale che i tuberi - appartengono a selezioni avanzate, - sono prodotti nella Comunità, e - provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati, sono risultati esenti da organismi nocivi all'atto di tali controlli
43) Tuberi di Solanum tuberosum ad eccezione delle patate di primizia, originari dei Paesi d'America e dei Paesi terzi ove è noto il manifestarsi del Potato spindle tuber viroid	Soppressione delle facoltà germinativa
44) Tuberi-seme di Solanum tuberosum	Constatazione ufficiale che i tuberi-seme di Solanum tuberosum sono originari di un campo di produzione esente da Globodera rostochiensis e da Globodera pallida
45) Vegetali di solanacee destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei frutti	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Stolbur dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
46) Vegetali di Hulmus lupulus ad eccezione delle sementi e del luppolo raccolto	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Verticillium albo-atrum dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
47) Vegetali di Chrysanthemum Dianthus e Pelargonium ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	Constatazione ufficiale *a)* che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Epichoristodes acerbella, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis (Bois.) o Spodoptera litura (F.) dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, oppure *b)* che i vegetali hanno subito un trattamento atto a proteggerli da detti organismi
48) Vegetali di Chrysanthemum ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	Constatazione ufficiale *a)* che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi esenti da Chrysanthemum stunt virus all'atto di test virologici o provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da Chrysantemum stunt virus, all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura *b)* che il certificato ufficiale non è stato rilasciato più di 48 ore prima del momento dichiarato della spedizione dal campo di produzione *c)* che i vegetali e le talee provengono da ditte: - ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi che precedono la spedizione e in cui non sono stati osservati sintomi di Puccinia horiana durante tale periodo - e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di Puccina horiana durante i tre mesi che precedono la spedizione *d)* che nel caso di talee senza radici non è apparso alcun sintomo di Didymella chrysanthemi né sulle talee né sui vegetali da cui provengono le talee o che, nel caso di talee con radici, non si è osservato alcun sintomo di Didymella chrysanthemi né sulle talee né nell'ambiente circostante
49) Vegetali di Dianthus caryophyllus ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	Constatazione ufficiale - che i vegetali provengono da varietà di origine risultante esenti da Erwinia chrysanthemi, Pseudomonas caryophylli, Pseudomonas woodsii e Phialophora cinerescens all'atto di esami ufficialmente riconosciuti, effettuati negli ultimi due anni - che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi degli organismi nocivi summenzionati dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
50) Vegetali di Gladiolus	Constatazione ufficiale *a)* che i vegetali sono originari di un paese noto per essere esente da Uromyces spp. oppure *b)* che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Uromyces spp. dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
51) Bulbi di Tulipa e di Narcisus	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Ditylenchlus dipsaci dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo

Descrizione	Requisiti particolari
52) Vegetali di Pelargonium X hortorum (compreso il P. zonale) e di P. X domesticum ad eccezione delle sementi, destinati ad essere piantati, originari di Paesi nei quali è noto il manifestarsi di tomato ring spot virus,	
a) nei quali non sono apparsi lo Xiphinema americanum o altri vettori del virus tomato ring spot, e	Constatazione ufficiale che i vegetali *a)* provengono direttamente da vivai non contaminati da tomato ring spot virus *b)* o sono della IV generazione al massimo a partire dal vegetale d'origine che si è rivelato esente dal tomato ring spot virus all'atto di test virologici ufficialmente riconosciuti
b) nei quali è noto il manifestarsi dello Xiphinema americanium o di altri vettori del tomato ring spot virus	Constatazione ufficiale che i vegetali *a)* provengono direttamente da vivai non contaminati da tomato ring spot virus né sul suolo né sui vegetali *b)* sono della II generazione al massimo a partire dal vegetale d'origine che si è rivelato esente dal tomato ring spot virus all'atto di test virologici ufficialmente riconosciuti
53) Vegetali di Apium graveolens, Capsicum annuum, Chrysanthemum, Dentranthema Dianthus caryophillus, Gerbera, Gypsophyla, Solanum lycopersicum, destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi, originari di uno Stato membro o di Paesi terzi nei quali è stato constatato, conformemente alla procedura dell'art. 16 della direttiva n. 77/93/CEE che non è nota la presenza di: - Amauromyza maculosa - Liriomyza huidobrensis - Liriomyza sativae - Liriomyza trifolii oppure, in caso di presenza di Liriomyza trifolii, che sono applicate misure equivalenti a quelle prese dalla Comunità	Constatazione ufficiale - che non è stata osservata alcuna contaminazione da Liriomyza trifolii sui vegetali nel campo di produzione in occasione di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, - o che i vegetali o, in caso di talee, le piante madri, sono stati sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente riconosciuto e verificato comprendente un trattamento appropriato per eradicare la Liriomyza trifolii sui vegetali
54) Vegetali di Apium graveolens, Capsicum annuum, Chrysantemum, Dendranthema, Dianthus caryophyllus, Gerbera, Gypsophyla, Solanum lycopersicum, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi d'America o di altri Paesi terzi diversi da quelli di cui al punto 53	Constatazione ufficiale che non è stata osservata alcuna contaminazione da Amauromyza maculosa o Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae o Liriomyza trifolii sui vegetali nel campo di produzione in occasione di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto
55) Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Constatazione ufficiale che il campo di produzione è esente da Synchitrium endobioticum, da Globodera pallida, da Globodera rostochiensis e da Gorynebacterium spedonicum
56) Terreno di coltura come specificato nell'allegato V, punto 9, lettera *b)*	Constatazione ufficiale che *a)* il terreno di coltura, al momento della piantagione, - non conteneva terra e materie organiche, o - era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto ad un esame o trattamento adeguati assicuranti che esso fosse esente da altri organismi nocivi, o - era stato sottoposto ad adeguato trattamento per eliminare gli organismi nocivi e *b)* dopo la piantagione - sono state prese adeguate misure per far si che il terreno di coltura rimanesse esente dagli organismi nocivi, e - nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati estratti dal terreno di coltura e si è lasciato soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera *a)*

Descrizione	Requisiti particolari
57) Vegetali di Beta spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Beet curly top virus dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
58) Vegetali di Beta spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dei Paesi in cui è noto il manifestarsi del Beet leaf curl virus	Constatazione ufficiale *a)* che nelle regioni di produzione non si è avuta conoscenza di alcuna contaminazione da Beet leaf curl virus, e; *b)* che non sono stati osservati sintomi del Beet leaf curl virus dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul luogo di produzione né nelle immediate vicinanze
59) Sementi di Medicago sativa	Constatazione ufficiale - che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Ditylenchus dipsaci dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo e che Ditylenchus dipsaci non è apparso dopo una prova in laboratorio su un campione rappresentativo, o - che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione
60) Sementi di Medicago stativa originarie dei Paesi in cui il Corynebacterium insidiosum si è manifestato	Constatazione ufficiale - che non si è avuta conoscenza del manifestarsi del Corynebacterium insidiosum dall'inizio di un periodo di dieci anni né nell'azienda né nelle immediate vicinanze che - la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta molto resistente al Corynebacterium insidiosum, o - al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto periodo vegetativo completo dal momento della semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedenti, o - il contenuto in materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità non supera, in peso, lo 0,1% - che non si sono osservati sintomi di Corynebacterium insidiosum durante l'ultimo od eventualmente i due ultimi periodi vegetativi completi sul campo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa - che la coltura è stata fatta su un campo di produzione ove non si è prodotta Medicago sativa durante i tre anni precedenti la semina
61) Sementi di Pisum sativum	Constatazione ufficiale - che nella regione di produzione non si è avuta conoscenza, durante un periodo adeguato, di alcuna contaminazione di Pseudomonas pisi - oppure che, sui vegetali del campo di produzione, non sono stati riscontrati sintomi di Pseudomonas pisi dall'inizio del secondo periodo vegetativo completo
62) Sementi di Solanum lycopersicum	Constatazione ufficiale che 1. le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente definito conformemente alla procedura dell'art. 16 della direttiva n. 77/93/CEE, e 2. *a)* le sementi provengono da regioni in cui non si ha conoscenza di Corynebacterium michiganense, Xanthomonas vesicatoria o Potato spindle tuber viroid, o *b)* sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie causate da detti organismi nocivi dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, o *c)* le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale in merito almeno agli organismi sopramenzionati, effettuata su campioni rappresentativi ed in base a metodi idonei e che in questa prova le sementi si siano rivelate esenti da questi organismi
63) Frutti di pompelmo originari dei Paesi del continente americano	Constatazione ufficiale che i frutti di pompelmo provengono da zone esenti da Anastrepha fraterculus (Wied.) e Anastrepha ludens (Loew.)

ALLEGATO V

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DAL CERTIFICATO FITOSANITARIO.

1. Piante vive e parti vive di piante destinate alla propagazione ad eccezione delle piante di acquario.

2. Sementi originarie di Paesi membri:

— Medicago sativa L.
— Pisum sativum L.
— Solanum lycopersicum L.
— Phaseolus vulgaris L.
— Dolichos Jacq.

3. Sementi originarie di paesi terzi.

4. Cereali in granella, leguminose secche in granella e semi oleosi originari di Paesi terzi e destinati all'alimentazione e all'industria.

5. Parti di piante:

a) fiori recisi o parti di piante per ornamento di:

Castanea Mill.
Chrysanthemum L.
Dendranthema (D.C.) Des. Moul.
Dianthus L.
Gladiolus Tourn. ex L.
Gypsophila L.
Prunus L.
Quercus L.
Rosa L.
Salix L.
Syringa L.
Vitis L.

b) frutti freschi originari di Paesi membri:

Cydonia Mill.
Malus Mill.
Prunus L.
Pyrus L.

c) frutti di clementine e pompelmo

d) frutti freschi originari di Paesi terzi

e) frutti di pomodoro, melanzana e peperone originari di Paesi terzi

6. Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)

7. Legname di:

— Castanea Mill., Quercus L., compreso quanto è originario dei Paesi dell'America settentrionale - il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale

— Ulmus L.

— Conifere, originarie di Paesi extraeuropei

— Populus L., originario del continente americano

8. Corteccia isolata di Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.

9. *a)* Terreno di coltura in quanto tale, che consiste totalmente o parzialmente in terra o in altre sostanze organiche solide quali parti di vegetali; humus contenente torba o scorze, diverso da quello costituito esclusivamente da torba, o

b) Terreno di coltura, aderente o associato a vegetali, che consiste totalmente o parzialmente in materiale specificato alla lettera *a)* o che consiste totalmente o parzialmente in torba o in qualsiasi altra sostanza organica solida destinata a far sopravvivere i vegetali, originario dei Paesi cui si applica l'allegato III, punto 1) e 22).

ALLEGATO VI

1. PUNTI DI ENTRATA PER I VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI INDICATI NELL'ALLEGATO V, AD ECCEZIONE DEI FRUTTI DI CLEMENTINE E POMPELMI:

a) Dogane aeree: Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Venezia

b) Dogane portuali: Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Imperia, La spezia, Livorno, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Taranto, Torre Annunziata, Trieste, Venezia

c) Dogane ferroviarie: Chiasso, Domodossola, Fortezza, Gorizia, Luino, Modane, Pontebba, S. Candido, Ventimiglia, Villa Opicina

d) Dogane stradali: Aosta Pollein (Gran S. Bernardo e Monte Bianco), Brennero - Campo Trens, Cuneo, Gorizia, Ponte Chiasso, Rabuiese, Tarvisio, Coccau, Traforo Freyus-Freney, Trieste Fernetti, Trieste Pesek, Ventimiglia

2. PUNTI DI ENTRATA PER I FRUTTI DI CLEMENTINE:

a) Dogana portuale: Livorno

b) Dogana stradale: Ventimiglia

3. PUNTI DI ENTRATA PER I FRUTTI DI POMPELMI:

Dogane portuali: Genova, Livorno, Napoli, Ravenna, Salerno, Savona, Trieste

4. ULTERIORI PUNTI DI ENTRATA PER I CEREALI IN GRANELLA, LEGUMINOSE SECCHE IN GRANELLA E SEMI OLEOSI INDICATI NELL'ALLEGATO V, PUNTO 4):

Dogane portuali: Barletta, Castellammare di Stabia, Chioggia, Crotone, Gaeta, Manfredonia, Messina, Monfalcone, Monopoli, Oristano, Siracusa

4. ULTERIORI PUNTI DI ENTRATA PER IL LEGNAME DI CUI ALL'ALLEGATO V, PUNTO 7):

Dogane portuali: Arbatax, Molfetta, Monfalcone.

ALLEGATO VII

1 Nome e indirizzo dello speditore	2 CERTIFICATO FITOSANITARIO No. CEE /I/
3 Nome e indirizzo del destinatario	4 Dal Servizio fitopatologico italiano all'Organizzazione per la protezione dei vegetali di
	5 Luogo di origine
6 Mezzo di trasporto dichiarato	REPUBBLICA ITALIANA Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
7 Punto d'entrata dichiarato	
8 Marchi dei colli, numero e natura dei colli, nome del prodotto, nome botanico delle piante	9 Quantità dichiarata

10 Si certifica che i vegetali o i prodotti vegetali sopra descritti
- sono stati ispezionati seguendo idonee procedure, e
- ritenuti immuni dagli organismi nocivi previsti dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente immuni da altri organismi pericolosi, e che essi
- sono ritenuti conformi alla regolamentazione fitosanitaria in vigore nel paese importatore

11 Dichiarazione supplementare

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE

12 Trattamento

13 Prodotto chimico (sostanza attiva) | 14 Durata e temperatura

15 Concentrazione | 16 Data

17 Informazioni complementari

Luogo del rilascio

Data

Nome e firma del funzionario autorizzato

Timbro del servizio

ALLEGATO VIII

1 Nome e indirizzo dello speditore

2

CERTIFICATO FITOSANITARIO
DI RIESPORTAZIONE

No. CEE /I/

3 Nome e indirizzo del destinatario

4 Dal Servizio fitopatologico italiano
all'Organizzazione per la protezione dei vegetali di

5 Luogo di origine

6 Mezzo di trasporto dichiarato

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

7 Punto d'entrata dichiarato

8 Marchi dei colli, numero e natura dei colli,
nome del prodotto, nome botanico delle piante

9 Quantità dichiarata

10 Si certifica
- che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in (paese di riesportazione) in provenienza da (paese di origine) e hanno formato oggetto del certificato fitosanitario n.

(*) ☐ di cui si allega l'originale ☐ la copia certificata conforme
- che sono

(*) ☐ imballati ☐ reimballati ☐ nell'imballaggio d'origine ☐ in nuovi imballaggi
- che, in base

(*) ☐ al certificato fitosanitario originale ☐ e a un'ispezione supplementare la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel paese importatore, e

- che durante il deposito in (paese di riesportazione) essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d'infezione

(*) Fare un segno nelle caselle appropriate

11 Dichiarazione supplementare

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE

12 Trattamento

13 Prodotto chimico (sostanza attiva)

14 Durata e temperatura

15 Concentrazione

16 Data

17 Informazioni complementari

Luogo del rilascio

Data

Nome e firma del funzionario autorizzato

Timbro del servizio

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 1096/1971 (Disciplina del'attività sementiera), come modificato dall'art. 20 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è il seguente:

«Art. 2. — *La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio.*

La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed è formata:

a) *da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede;*

b) *da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato;*

c) *da due componenti scelti fra i direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione;*

d) *da due rappresentanti dei produttori di sementi.*

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia sunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento della esecuzione dei lavori progettati, nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista dal n. 86, lettera b), *della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.*

La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo».

— Il testo dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione della legge n. 987/1931 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi), approvato con R.D. n. 1700/1933, è il seguente:

«Art. 16. — I colli contenenti semi, che possono essere veicolo di cuscuta, devono portare sull'etichetta prescritta dall'art. 5 della legge e dall'art. 15 del presente regolamento, oltre la dichiarazione "esenti da cuscuta" anche la indicazione del certificato dell'analisi eseguita dagli istituti autorizzati.

I semi spediti agli stabilimenti di decuscutazione devono portare scritta sull'etichetta la dichiarazione "destinati alla decuscutazione".

Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere trascritte anche sulle lettere di vettura, note e fatture che accompagnano la merce e sulla dichiarazione di cui al precedente articolo, in caso di spedizione su strade ordinarie.

I semi di scarto, che possono essere veicolo di cuscuta, provenienti dalle operazioni di selezione meccanica e di decuscutazione, non possono essere messi in circolazione ove non siano stati preventivamente trattati in modo da privarli del loro potere germinativo.

Tale condizione deve essere dichiarata sui documenti che, a norma delle precedenti disposizioni, debbono accompagnare la merce.

I colli contenenti tale merce ed i relativi documenti di accompagno debbono, altresì, portare la indicazione "scarti per alimentazione bestiame"».

Nota all'art. 32:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 987/1931 (per il titolo si veda nelle note all'art. 16) è il seguente:

«Art. 9. — I delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste addetti al servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti, secondo le norme dettate dal Ministero stesso, hanno le seguenti facoltà:

a) imporre la disinfezione o la distruzione delle piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti, nonché dei materiali, imballaggi, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di infezione;

b) vietare l'introduzione nel Regno e il transito di piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti o portanti germi di malattie o parassiti;

c) impedire l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali che ritenessero infetti o portanti germi di infezione.

Nessuna indennità è dovuta agli interessati per le distruzioni, disinfezioni e restrizioni di cui nel presente articolo».

88G0183

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 aprile 1988.

Approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni di polizza per l'assicurazione dei prodotti «agrumi» e «carciofi» contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo, da applicarsi per la campagna 1987-88.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge del 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, contenente norme relative alla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987 con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive o pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo;

Vista la domanda in data 22 settembre 1987 presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo «grandine», intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.) da applicarsi per la campagna 1987-88 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti «agrumi» e «carciofi», assunti dalle imprese assicuratrici consorziate;

Visti i verbali delle riunioni congiunte tra i rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di.;

Vista la relazione tecnica sulle garanzie assicurative grandine, brina e gelo presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della richiamata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 820410 del 1° febbraio 1988 con la quale l'ISVAP - Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato le proprie valutazioni in merito alle condizioni di polizza e tariffe relative ai prodotti «agrumi» e «carciofi» da applicare per la campagna 1987-88;

Ritenuto che la domanda concernente le tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicare per la campagna 1987-88 possa essere accolta;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), da applicarsi per la campagna 1987-88 dalle imprese consorziate per l'assicurazione dei prodotti «agrumi» e «carciofi» contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

88A1950

DECRETO 7 aprile 1988.

Approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni di polizza per l'assicurazione di «alcuni prodotti agricoli» contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo, da applicarsi per la campagna 1987.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente norme relative alla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987 con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive o pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1987;

Vista la domanda in data 17 luglio 1987 presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo «grandine», intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.) da applicarsi per l'anno 1987 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti delle colture indicate nel citato decreto 4 aprile 1987 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fatta esclusione per i prodotti «agrumi» e «carciofi»;

Visti i verbali delle riunioni congiunte tra i rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di. tenutesi il 24 aprile 1987 e il 7 maggio 1987 in Roma;

Vista la relazione tecnica sulle garanzie assicurative grandine, brina e gelo presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della richiamata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 719356 del 15 ottobre 1987 con la quale l'ISVAP - Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato le proprie valutazioni in merito alle condizioni di polizza ed alle tariffe relative ai prodotti avanti indicati da applicarsi per l'anno 1987;

Ritenuto che le anzidette tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per l'anno 1987, possano essere accolte;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.),. previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), da applicarsi per l'anno 1987 dalle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta associazione per l'assicurazione dei prodotti «frutta», «uva e prodotti vari», «prodotti speciali», «riso, mais, tabacco, pomodoro» contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

88A1951

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 aprile 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Agricola valdarnese intersettoriale a r.l., in Figline Valdarno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale d'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa Agricola valdarnese intersettoriale a r.l., con sede in Figline Valdarno (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'Ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Agricola valdarnese intersettoriale a r.l., con sede in Figline Valdarno (Firenze), costituita per rogito notaio E. Cantucci di Firenze in data 1° ottobre 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Paolo Banfi, nato a Vimercate (Milano) il 17 settembre 1944, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1956

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 giugno 1987.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli celebrativi «Europa 1987».

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 949, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1987, fra l'altro, di francobolli celebrativi «Europa 1987»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1709 del 5 maggio 1987;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi «Europa 1987» nei valori da L. 600 e 700.

I francobolli sono stampati in rotocalco su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: cinque milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette sono dedicate al tema «Arti Moderne: l'Architettura» e riproducono: per il valore da L. 600: la Chiesa dell'Autostrada del Sole nei pressi di Firenze; per il valore da L. 700: la Stazione Termini di Roma.

Sui due francobolli figurano la denominazione dell'opera, la località, la leggenda «ITALIA», l'emblema della CEPT ed i rispettivi valori «600» e «700».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1988
Registro n. 10 Poste, foglio n. 273

88A1938

DECRETO 4 luglio 1987.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario della serie tematica dedicato al calcio.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 656;

Visto il decreto interministeriale del 28 maggio 1986 con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1987 di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Lo sport italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie «Lo sport italiano» dedicato al calcio;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1711 dell'8 giugno 1987;

Decreta:

Articolo unico

È emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie «Lo sport italiano» dedicato al calcio, nel valore da L. 500.

Il francobollo è stampato in offset su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 44,8; dentellatura: 13 1/4 × 14 1/4; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta è dedicata alla S.S.C. Napoli, campione d'Italia 1986-1987: un pallone di cristallo racchiude una veduta del golfo di Napoli.

Sul francobollo figurano la leggenda «NAPOLI CAMPIONE D'ITALIA 1986-1987», lo scudetto del Napoli, la scritta «ITALIA» ed il valore «500».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1988
Registro n. 10 Poste, foglio n. 275

88A1939

DECRETO 10 luglio 1987.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario della serie «Il folclore italiano» dedicato alla Giostra della Quintana.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione nel 1987 di francobolli ordinari aventi come tematica «Il folclore italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1987, un francobollo appartenente alla suddetta serie dedicato alla Giostra della Quintana;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1711 dell'8 giugno 1987;

Decreta:

È emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie «Il folclore italiano», dedicato alla Giostra della Quintana, nel valore da L. 380.

Il francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 46,8; dentellatura: 13 1/4 × 14 1/4; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura una scena della «Giostra della Quintana», manifestazione folcloristica che si tiene a Foligno annualmente in settembre.

Completano il francobollo la leggenda «FOLIGNO - LA GIOSTRA DELLA QUINTANA», la scritta «ITALIA» ed il valore «380».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1988
Registro n. 10 Poste, foglio n. 274

88A1940

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 maggio 1988.

Proroga dei termini per l'espropriazione nel centro storico del comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 1458/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza del 5 settembre 1984, n. 338/FPC/ZA pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, che stabilisce il termine di giorni sessanta dall'esecutività dei piani di recupero per l'espropriazione degli edifici ricadenti nei piani stessi;

Vista la nota del 19 aprile 1988, n. 716-*bis*, del comune di Pozzuoli con cui si richiede la proroga dei termini di attuazione delle espropriazioni in argomento;

Considerato che non sono ancora state stabilite le modalità per la corresponsione degli indennizzi per la suddetta espropriazione;

Ravvisata l'opportunità di prorogare il suddetto termine di un congruo lasso di tempo per dare modo di determinare tali modalità, al fine di soddisfare le istanze dei proprietari espropriandi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Il termine di giorni sessanta, stabilito dall'art. 4 dell'ordinanza 5 settembre 1984, n. 338/FPC/ZA, è prorogato di giorni novanta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A1958

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 4 maggio 1988: Pedone Paolo, notaio titolare della sede soppressa di Petralia Soprana, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Termini Imerese, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

88A1959

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascun di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Pellegrino Mario, esercente in Caraglio, distretto notarile di Cuneo, dal 4 maggio 1988;

Morini Giuseppe, esercente in Roma, dal 12 maggio 1988;

Bruni Giuseppe, esercente in Seregno, distretto notarile di Milano, dal 22 maggio 1988;

Mariani Orazio, esercente in Marino, distretto notarile di Roma, dal 30 maggio 1988;

Badalla Pier-Candido, esercente in Vigevano, distretto notarile di Pavia, dal 7 giugno 1988;

Santomauro Guglielmo, esercente in Oderzo, distretto notarile di Treviso, dall'11 giugno 1988;

Farneti Domenico, esercente in Livorno, dal 21 giugno 1988;

Di Giovanni Cesare, esercente in Palermo, dal 29 giugno 1988;

Zurlo Lorenzo, esercente in Ostuni, distretto notarile di Brindisi, dal 2 luglio 1988;

Papi Vincenzo, esercente in Roma, dal 19 luglio 1988;

Udina Pietro, esercente in Codroipo, distretto notarile di Udine, dal 23 luglio 1988;

Piccinni Felice, esercente in Napoli, dal 3 agosto 1988;

Boletti Angelo, esercente in Brescia, dal 4 agosto 1988;

Zaccarelli Enrico, esercente in Pesaro, dal 7 agosto 1988;

Ialenti Manlio, esercente in Galliate, distretto notarile di Novara, dal 15 agosto 1988;

Fermi Ernesto, esercente in Milano, dal 18 agosto 1988;

Tomasi Giovanni, esercente in Trieste, dal 23 agosto 1988;

Prevete Eduardo, esercente in Torino, dal 25 agosto 1988;

Calogero Emanuele, esercente in Firenze, dal 29 agosto 1988.

88A1960

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988 è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, con sede in Roma.

88A1934

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenchi n. 2 e n. 3

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 273. — Data: 13 giugno 1967. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano. — Intestazione: Pastorino Carlo. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3. — Capitale: L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12. — Data: 4 aprile 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Vicenza. — Intestazione: Redaelli Pietro, nato a Milano il 19 ottobre 1919. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 21. — Capitale: L. 1.487.700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle relative ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

88A1624 - 88A1625

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 marzo 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Calzaturificio Tirreno* di Cecina (Livorno), fallita in data 10 dicembre 1985:
periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 10 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79, e successive proroghe.

2) *Calzaturificio Tirreno* di Cecina (Livorno), fallita in data 10 dicembre 1985:
periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 10 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79, e successive proroghe.

3) *Fontana Quentin* di Sesto Fiorentino (Firenze):
periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1987;
prima concessione: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si;

4) *S.r.l. Lube* di Cerreto Guidi (Firenze):
periodo: dal 1° dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

5) *A.C.F. - S.n.c. di Conforti*, sede e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze):
periodo: dal 2 marzo 1987 al 1° settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Mas - Jot*, sede legale in Figline Valdarno, uffici e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo):
periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. Proinco* di Empoli (Firenze):
periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 25 settembre 1985;
pagamento diretto: sì.

8) *Off. Mare* località Le Badie Castellina Marittima (Pisa), fallita in data 19 giugno 1986:
periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 19 giugno 1986;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *Off. Mare*, località Le Badie Castellina Marittima (Pisa), fallita in data 19 giugno 1986:
periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 19 giugno 1986;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79, e successive proroghe.

10) *G.M.* (gruppo Textura), sede e stabilimento in Castiglion Fibocchi (Arezzo):
periodo: dal 25 maggio 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1983: dal 29 dicembre 1982;
pagamento diretto: sì.

11) *Textura* di Castiglion Fibocchi (Arezzo):
periodo: dal 25 maggio 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 26 novembre 1984;
pagamento diretto: sì.

12) *G.C.T.* (gruppo Textura), sede legale in Castiglion Fibocchi e stabilimento in San Sepolcro (Arezzo):
periodo: dal 25 maggio 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1983: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: sì.

13) *S.p.a. Sorgente Allodola* di Ponticino Laterina (Arezzo), fallita in data 15 gennaio 1987:
periodo: dall'11 gennaio 1988 al 9 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *Scatmetal* di Certaldo (Firenze):
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 3 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: sì.

15) *R.D.B. La Capannuccia*, ora *La Capannuccia*, sede legale in Piacenza, stabilimento di Bagno a Ripoli, località Grassina (Firenze):
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 16 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: sì.

16) *Consorzio delle cooperative produttrici del Monte Amiata*, sede legale S. Fiora (Grosseto), stabilimento di Bagnore (Grosseto), centro consortile suini in località La Valle a Piancastagnaio (Siena):
periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 19 agosto 1986;
pagamento diretto: sì.

17) *Calzaturificio Giuseppe Botti S.a.s.* di Fucecchio (Firenze):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: sì.

18) *Officine S. Marco*, sede legale in Livorno e stabilimenti di Livorno e Taranto:
periodo: dal 7 dicembre 1987 al 4 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 16 gennaio 1988: dal 6 giugno 1987;
pagamento diretto: sì.

19) *S.r.l. Calzaturificio Valeria* di Porcari (Lucca), fallita in data 3 luglio 1986:
periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 3 luglio 1986;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

20) *S.p.a. Litoplast* di Pescaglia (Lucca):
periodo: dal 2 gennaio 1985 al 6 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: sì.

21) *Vicad confezioni di Luciano Antonelli* di Castelfiorentino (Firenze):
periodo: dal 2 giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: sì.

22) *Alce S.p.a.*, dal 1° gennaio 1988 *I.C.L. S.p.a.*, sede legale in Pamparato (Cuneo) e stabilimento in Bagni di Lucca (Lucca):
periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 3 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 15 marzo 1987;
pagamento diretto: sì.

23) *Soc. Calisti Angelo* di Donoratico (Livorno), fallita il 13 febbraio 1987:
periodo: dal 16 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 13 febbraio 1987;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

24) *S.r.l. Ceramiche toscane* di Montelupo Fiorentino (Firenze):
periodo: dal 4 maggio 1987 al 7 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: sì.

25) *Bacciottini & C. S.r.l.* di S. Gimignano (Siena), fallita in data 25 ottobre 1985:
periodo: dal 27 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 25 ottobre 1985;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area Val Vomano (comuni di Isola Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 sospesi dal 16 ottobre 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da centocinque a centoundici mesi;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

2) Area Val Vomano (comuni di Isola Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 sospesi dal 5 gennaio 1981 od entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da ottantuno mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1981.

3) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984.

4) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del nuovo porto industriale e delle connesse infrastrutture, resisi disponibili da 1° febbraio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentatre a trentasei mesi;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

5) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del nuovo porto industriale e delle connesse insfrastrutture, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentasei mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

6) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce del Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, dal 7 gennaio 1982 od entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da sessantanove mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982.

7) Area dei comuni di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentatre mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

8) Crisi occupazionale area del comune di Villa Literno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 od entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 4 novembre 1987;
proroga da sessantatre mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

9) Crisi occupazionale area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da quarantacinque mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

10) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

11) Area industriale di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da cinquantasette mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

12) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 od entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da quarantacinque mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984.

13) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetti PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 od entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

14) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetti PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 od entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da quarantacinque mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

15) Area del comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

16) Area del comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da quarantacinque a quarantotto mesi;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

17) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

18) Crisi occupazionale area comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della seconda Università di Salerno, sospesi dal 25 agosto 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 18 dicembre 1986;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

19) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentatre a trentasei mesi;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

20) Crisi aree di Agro Pisticci, Craco, Montalbano, Ferrandina, Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto. — Lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime, cantiere di Marconia (Matera), impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 9 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985.

21) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco presso la Samim S.p.a., resisi disponibili dal 1° ottobre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 16 febbraio 1988;
proroga da trentatre a trentasei mesi;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

22) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissariato straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentatre a trentanove mesi;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

23) Area del comune di Cardeto (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al trasferimento dell'abitato di Cardeto di cui al primo lotto, resisi disponibili da 5 settembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentatre a trentanove mesi;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

24) Area del comune di Cardeto (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al trasferimento dell'abitato di Cardeto di cui al primo lotto, resisi disponibili dal 5 settembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentanove mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

25) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'opera pubblica PS3/147B - Disinquinamento del golfo di Napoli - Rete canali e collettori, nell'area casertana sospesi dal 28 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentatre mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

26) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento della intera portata del Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, sospesi dal 19 gennaio 1985 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 4 novembre 1987;
proroga da trenta a trentatre mesi;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

27) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del primo e secondo lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso le leggi n. 309/57, n. 285/63, n. 1194/70 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

28) Crisi occupazionale area del comune di Massafra (Taranto). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra sospesi dal 14 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentatre a trentasei mesi;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

29) Crisi occupazionale area comuni di Noepoli e Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori concernenti la costruzione della traversa sul fiume Sarmento e derivazione delle acque nell'invaso di monte Cotugno, progetto PS14/92, resisi disponibili dal 29 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentatre a trentasei mesi;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

30) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica progetto PS3/145C ristrutturazione dei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, resisi disponibili dal 28 gennaio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 16 luglio 1986;
proroga dal 1° gennaio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

31) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta (Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione della opera pubblica «Acquedotto Campania occidentale, quarto lotto, progetto PS29/86/4», finanziata dall'ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 ottobre 1986;
proroga da diciotto a ventiquattro mesi.

32) Crisi occupazionale area del comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 5 maggio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 ottobre 1986;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

33) Crisi occupazionale della provincia di Salerno. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli (Salerno), progetto PS3/141, resisi disponibili dall'8 settembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

34) Crisi occupazionale del comune di Portici (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 157 alloggi e relative insfrastrutture realizzate con finanziamenti ai sensi della legge n. 219/81, titolo II, con ord. del comm. straord. per le zone terremotate ed approvate dal G.M. del comune di Portici (Napoli), con delibera n. 2149 del 28 giugno 1984, resisi disponibili dal 25 maggio 1987 od entro sette mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
concessione primi sei mesi.

35) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del terzo centro polifunzionale rione Traiano - Soccavo (Napoli), finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

36) Crisi occupazionale area del comprensorio Sele Diano Cilento - comuni di: Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadispine Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento nord, PS29/135 finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 12 febbraio 1988;
concessione primi sei mesi.

37) Crisi occupazionale area del comprensorio Sele Diano Cilento - comuni di: Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadispine Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento nord, PS29/135 finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

38) Crisi occupazionale area del comune di Presenzano (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella «Costruzione dell'impianto idroelettrico Enel» finanziato con fondi Enel e Bei, resisi disponibili dal 6 settembre 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 22 ottobre 1987;
proroga da 12 mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

39) Crisi occupazionale area del comprensorio dell'Alto Sele in provincia di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 22 ottobre 1987;
proroga da 12 mesi al 31 dicembre 1987.
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

40) Crisi occupazionale area del comune di Lentini (Siracusa). — Lavoratori dipendenti dalle società impegnate nella realizzazione dell'invaso di Lentini, primo lotto, opere invaso, progetto 30/3032/A ed opere connesse nonché eventuali lavori aggiuntivi e/o suppletivi, resisi disponibili dal 7 gennaio 1987 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
concessione primi sei mesi.

41) Crisi occupazionale area del comune di Lentini (Siracusa). — Lavoratori dipendenti dalle società impegnate nella realizzazione dell'invaso di Lentini, 1° lotto, opere invaso, progetto 30/3032/A ed opere connesse nonché eventuali lavori aggiuntivi e/o suppletivi, resisi disponibili dal 7 gennaio 1987 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

42) Crisi occupazionale del comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del mercato ittico di Salerno, finanziamenti della camera di commercio, resisi disponibili dal 3 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
concessione primi sei mesi.

43) Crisi occupazionale del comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del mercato ittico di Salerno, finanziamenti della camera di commercio, resisi disponibili dal 3 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

44) Crisi occupazionale del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e sistemazione esterna, finanziate dal Ministero della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 od entro nove mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
concessione primi sei mesi.

45) Crisi occupazionale del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e sistemazione esterna, finanziate dal Ministero della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 od entro nove mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

46) Area del comune di Brindisi. — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, sospesi dal 23 marzo 1981 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da ottantuno mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1981.

47) Crisi occupazionale area del comune di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga dal 1° gennaio 1988 a sessantanove mesi;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Violacci* di San Mauro Pascoli (Forlì), fallita il 28 maggio 1987:

periodo: dal 3 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.r.l. Jata Shoe* di S. Piero in Bagno (Forlì), fallita il 25 settembre 1986:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.r.l. Lesy* di Parma:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 5 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

4) *C.R.C. - Cooperativa reggiana costruzioni*, con sede in Corte Tegge di Cavriago (Reggio Emilia) ed uffici siti nei comuni di Reggio Emilia ed Alessandria:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 27 marzo 1987;
causale: crisi - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 29 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Carlo Pesci* di Cento (Ferrara), fallita il 9 gennaio 1985:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 9 gennaio 1988 (ultima concessione);
causale: crisi - CIPI 9 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 9 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Arredamenti 2000* di Zola Predosa (Bologna), fallita il 21 febbraio 1986:

periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: crisi - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 21 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.r.l. Arredamenti 2000* di Zola Predosa (Bologna), fallita il 21 febbraio 1986:

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 21 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Emmedue prefabbricati* di Bagnocavallo (Ravenna), fallita l'11 luglio 1986:

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.a.s. Forplast* di Ori Primo, con sede in Formignana (Ferrara):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 3 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Euroceramica* di Anzola dell'Emilia (Bologna), fallita il 9 ottobre 1986:

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Faab - Fabbrica accessori Sesto Bolognese* di Budrio (Bologna), fallita il 18 marzo 1987:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Faab - Fabbrica accessori Sesto Bolognese* di Budrio (Bologna), fallita il 18 marzo 1987:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Crisi occupazionale dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce dei Regi Lagni - Prog. PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziati dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 od entro otto mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 4 novembre 1987;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

2) Crisi occupazionale area del comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Salcos impegnata nella realizzazione di opere pubbliche appaltate dalla Casmez, resisi disponibili dall'11 aprile 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 4 novembre 1987;
proroga da trenta mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

3) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 22 dicembre 1987;
proroga da quarantadue mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

4) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 22 dicembre 1987;
proroga da trenta a trentatre mesi;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

5) Crisi occupazionale area di Ragusa.— Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), lavoratori sospesi dal 23 giugno 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

6) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), lavoratori sospesi dal 23 giugno 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

7) Crisi occupazionale area del comune di Mazzarino (Caltanissetta). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della diga Disueri - 1° stralcio, resisi disponibili dal 28 febbraio 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 22 dicembre 1987;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, n. 9628/6.

8) Crisi occupazionale area del comune di Mazzarino (Caltanissetta). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della diga Disueri - 1° stralcio, resisi disponibili dal 28 febbraio 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 22 dicembre 1987;
proroga da trenta a trentatre mesi;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, n. 9628/7.

9) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta di 24 aule ordinarie, 4 aule speciali, 1 aula magna, 2 palestre coperte, 1 campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia, lavoratori resisi disponibili dal 23 gennaio 1986 al 6 ottobre 1987:

delibera C.I.P.I.: 22 dicembre 1987;
concessione primi 6 mesi.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, n. 9628/26.

10) Crisi occupazionale area dei comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Solex*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Filseta Valchisone*, con sede in Perosa Argentina (Torino) e stabilimenti di Perosa Argentina (Torino):

periodo: dal 27 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Filseta Valchisone*, con sede in Perosa Argentina (Torino) e stabilimenti di Perosa Argentina (Torino):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Graziano & C.*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimenti di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dall'11 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Graziano & C.*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimenti di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dall'11 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Fimu*, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e stabilimenti di Carbonara Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Fimu*, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e stabilimenti di Carbonara Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 3 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Ceat cavi*, con sede in Torino, stabilimenti di Ascoli Piceno, Settimo Torinese (Torino) e uffici vendite nazionali:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1982: dal 4 ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Metallurgica Rosingana*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino:

periodo: dal 25 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: fallimento in data 25 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 25 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Metallurgica Rosingana*, con sede in Torino e stabilimenti in Torino:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: fallimento in data 25 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 25 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Solari & C. di Udine*, dal 1° settembre 1987 *Solari Udine*, con sede in Udine e stabilimenti di Artegna (Udine):

periodo: dal 1° luglio 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. I.S.V.A.*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimenti di Nichelino (Torino):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984: dal 17 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. I.S.V.A.*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimenti di Nichelino (Torino):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984: dal 17 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

14) *S.a.s. O.R.M. di Moretti & C.*, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e stabilimenti di Cascina Vica-Rivoli (Torino):
periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. La Torinese*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino:
periodo: dal 24 agosto 1987 al 10 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano; Settimo Torinese (veicoli industriali) (Torino), Settimo Torinese (Vettura) (Torino), Tivoli (Roma), Villafranca (Messina):
periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1985: dal 29 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Pneumatici Pirelli*, con sede in Milano unità commerciale di Milano e Lainate (Milano) e stabilimenti di Brescia, Catania, Palermo, Roma, Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Sap Puppieni*, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimenti di Crusinallo di Omegna (Novara):
periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Sap Puppieni*, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimenti di Crusinallo di Omegna (Novara):
periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Origlia*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimenti di Marene (Cuneo), Savigliano (Cuneo):
periodo: dal 30 agosto 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Gallo Emilio & F.llo*, con sede in Chivasso (Torino) e stabilimenti di Chivasso (Torino):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Gallo Emilio & F.llo*, con sede in Chivasso (Torino) e stabilimenti di Chivasso (Torino):
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Fratelli Ferrari & C.*, con sede in Sale Langhe (Cuneo) e stabilimenti di Sale Langhe (Cuneo):
periodo: dal 9 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Fata New Hunter Engineering - Div. Fata Ind.*, con sede in Torino e stabilimenti di Leini (Torino), Pianezza (Torino) e Torino:
periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Scott*, con sede in Torino e stabilimenti di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo):
periodo: dal 2 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Scott*, con sede in Torino e stabilimenti di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo):
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Scott*, con sede in Torino e stabilimenti di Romagnano Sesia (Novara):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 31 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Scott*, con sede in Torino e stabilimenti di Romagnano Sesia (Novara):
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 31 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Trino Vercellese Resine*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e stabilimenti di Trino Vercellese (Vercelli):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

30) *Scarpina Donato*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino:
periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

31) *Scarpina Donato*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino:
periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Industria Mobili Ebrille*, con sede in Castagnole Lanze (Asti) e stabilimenti di Castagnole Lanze (Asti):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

33) *S.M.A.E. - Soc. Merid. Accessori Elastomerici*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimenti di Battipaglia (Salerno):
periodo: dal 2 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

34) *S.M.A.E. - Soc. Merid. Accessori Elastomerici*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimenti di Battipaglia (Salerno):
periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

35) *S.r.l. S.C.A.*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino:
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. L.I.P. - Lavorazione Italiana Pellami*, con sede in Torino e stabilimenti di Trofarello (Torino):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Calzaturificio Pam*, con sede in Arona (Novara) e stabilimenti di Arona (Novara):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Calzaturificio Pam*, con sede in Arona (Novara) e stabilimenti di Arona (Novara):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 5 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

39) *Carpenterie San Giorgio*, con sede in Settimo Torinese (Torino) unità nazionali (esclusi i lavoratori con contratto f.l. e quelli assunti dalla data del fallimento):

periodo: dal 17 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: fallimento in data 17 luglio 1986 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 17 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2, della legge n. 301/79.

40) *Carpenterie San Giorgio*, con sede in Settimo Torinese (Torino) unità nazionali (esclusi i lavoratori con contratto f.l. e quelli assunti dalla data del fallimento):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: fallimento in data 17 luglio 1986 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 17 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2, della legge n. 301/79.

41) *S.p.a. Almar*, con sede in Soriso (Novara) e stabilimenti di Soriso (Novara) (esclusi i lavoratori con contratto f.l.):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Cerutti 1881 Sport*, con sede in Milano e stabilimenti di Biella (Vercelli), Sandigliano (Vercelli) e Verrone (Vercelli):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 7 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l Polipren*, con sede in Torino e stabilimenti di Villanova D'Asti (Asti):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Elfin M.B.*, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimenti di Borgaro (Torino) e unità di Torino:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Fondalpress*, con sede in Castell'Alfero (Asti) e stabilimenti di Castell'Alfero (Asti):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. A.S.E.T.*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino
periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. S.I.C.M.A.*, con sede in Settimo Torinese (Torino), centrale nucleare Enrico Fermi e cantiere Trino Vercellese (Vercelli):
periodo: dal 1° agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988
prima concessione: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

48) *S.a.s. Chemat*, con sede in Nizza Monferrato (Alesssandria) e stabilimenti di Nizza Monferrato (Alessandria):
periodo: dal 28 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: fallimento in data 28 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 28 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2, della legge n. 301/79.

49) *S.a.s. Chemat*, con sede in Nizza Monferrato (Alesssandria) e stabilimenti di Nizza Monferrato (Alessandria):
periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: fallimento in data 28 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 28 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2, della legge n. 301/79.

50) *S.a.s. Carlo Penna filati speciali di C. Penna & C.*, con sede in Ponderano (Vercelli) e stabilimenti di Ponderano (Vercelli):
periodo: dal 15 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 15 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

51) *S.r.l. Filatura Monte Pelvo*, con sede in Piasco (Cuneo) e stabilimenti di Piasco (Cuneo):
periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 13 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

52) *S.r.l. Ca.Ra. Uto*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimenti di Vinovo (Torino):
periodo: dal 30 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2, della legge n. 301/79.

53) *S.p.a. Smit, impianti industriali*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimenti di Vinovo (Torino):
periodo: dal 30 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988,
prima concessione: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2, della legge n. 301/79.

54) *S.p.a. Smit, impianti industriali*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimenti di Vinovo (Torino):
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: fallimento in data 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2, della legge n. 301/79.

55) *S.p.a. Cogolo Torino*, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti di San Mauro Torinese (Torino):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Electric Impianti*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimenti di Vinovo (Torino):
periodo: dal 30 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988,
prima concessione: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2, della legge n. 301/79.

57) *S.p.a. Electric Impianti*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimenti di Vinovo (Torino):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: fallimento in data 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2, della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A1876

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 la società cooperativa «Cooperativa fra gli assegnatari dell'Etfas di S. Caterina» con sede in S. Caterina, agro di Cagliari (Oristano), costituite per rogito notaio dottor Marco Piu l'11 dicembre 1958, repertorio n. 32112/1781, registro società n. 832 del tribunale di Oristano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Sergio Sassu, residente a Maconer, via Savonarola n. 12.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 la società cooperativa «La Malga - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dottor Vincenzo Papi il 26 febbraio 1973, repertorio n. 15937, registro società n. 3290/73 del tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Specchia Luigi Salvatore, residente in Roma, largo dei Mellini, n. 7.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1988 la società cooperativa edilizia sociale «Cerveteri II - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cerveteri (Roma), costituita per rogito notaio dottor Jemma Andrea, l'8 luglio 1975, repertorio n. 17704, registro società n. 42/75, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Sensi Giovanni, via Selva Candida, 422, Roma.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1988 la società cooperativa «Orsa Minore già cooperativa La Mimosa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dottor Michele Davino il 26 febbraio 1982, repertorio n. 91480, registro società n. 2263, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Giovanni Antonio Enna, residente a Busachi, via Cavour n. 13.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1988 la società cooperativa «Co.Ge.Mo. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito notaio dottor Antonio Rossetti il 24 ottobre 1979, repertorio n. 243176, registro società n. 4184/79 del tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Marco Pepe, residente a Roma, via Carlo Denina n. 78.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1988 la società cooperativa «Giuseppe di Vittorio - Società cooperativa a r.l.» con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita per rogito notaio dottor Luigi Rossi in data 17 giugno 1978, repertorio n. 327, registro società n. 2423/78 del tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Barone Francesco Paolo, residente in Roma, via G. Antonelli n. 47.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1988 la società cooperativa «Fra lavoratori di Oschiri s.r.l.» con sede in Oschiri (Sassari), costituita per rogito notaio dottor Giovan Battista Marsia, il 2 novembre 1944, repertorio n. 11245, registro società n. 89, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Sanna Giovanni, residente a Sassari, via S. Marras n. 1.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1988 la società cooperativa agricola «S. Giovanni Battista - Società cooperativa a r.l.» con sede in Ossi ((Sassari), costituita per rogito notaio dottor Pietro Fadda il 16 dicembre 1959, repertorio n. 306, registro società n. 1174 del tribunale di Sassari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Vincenzo Monaco, residente a Sassari, viale S. Francesco n. 40.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1988 la società cooperativa «Su Chercu - Società cooperativa a r.l.» con sede in Sassari, costituita per rogito notaio dottor Gaetano Parqueddu, in data 22 ottobre 1980, repertorio n. 8638, registro società n. 3314 del tribunale di Sassari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Vincenzo Monaco, residente a Sassari, viale S. Francesco n. 40.

88A1933

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100881070)

L. 800